

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



2/2021

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacché

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>ANALOGIA E INTERPRETAZIONE NEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>ANALOGÍA E INTERPRETACIÓN EN DERECHO PENAL</i></p> <p><i>ANALOGY AND INTERPRETATION IN CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Il fine giustifica i mezzi? Le Sezioni Unite e la difficile estensione ai conviventi dell'art. 384 c. 1 c.p.</p> <p><i>¿El fin justifica los medios? Las Secciones Unidas y la difícil extensión a los convivientes del artículo 384 § 1 c.p.</i></p> <p><i>Does the End Justify the Means? The Supreme Court Joint Chambers and the Controversial Extension to Cohabitees of Article 384 § 1 c.p.</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>1</p>
<p>DIRITTO PENALE, PERSONA E SCIENZA</p> <p><i>DERECHO PENAL, PERSONA Y CIENCIA</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW, HUMAN PERSON AND SCIENCE</i></p>	<p>Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale. Osservazioni sui d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) e 306 (Meloni)</p> <p><i>Subrogación de maternidad: la pretensión de un poder punitivo universal.</i></p> <p><i>Observaciones sobre d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) y 306 (Meloni)</i></p> <p><i>Subrogation of Maternity: The Claim for Universal Jurisdiction. Notes on d.d.l. A.C. 2599 (Carfagna) and 306 (Meloni)</i></p> <p>Marco Pelissero</p>	<p>30</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p>Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione</p> <p><i>Predicción de la decisión, desviación procesal y desestimación</i></p> <p><i>Judicial Prediction, Trial Diversion and Dismissal</i></p> <p>Roberto E. Kostoris</p>	<p>42</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p>L'informatizzazione della giustizia penale</p> <p><i>La informatización de la justicia penal</i></p> <p><i>The Computerization of Criminal Justice</i></p> <p>Francesca Delvecchio</p>	<p>60</p>
<p>GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE</p> <p><i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i></p> <p><i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i></p>	<p>La nuova proposta europea per regolamentare i Sistemi di Intelligenza Artificiale e la sua rilevanza nell'ambito della giustizia penale: un passo necessario, ma non sufficiente, nella giusta direzione</p> <p><i>La nueva propuesta europea para regular los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal: un paso necesario, mas no suficiente, en la dirección correcta</i></p> <p><i>The New Draft for an EU AI Regulation and Its Relevance for Criminal Justice: A Necessary, Yet Not Sufficient, Step in the Right Direction</i></p> <p>Anita Lavorgna e Gabriele Suffia</p>	<p>88</p>

<p>IL SISTEMA SANZIONATORIO NELLA PRASSI</p> <p><i>EL SISTEMA DE SANCIONES EN LA PRÁCTICA</i></p> <p><i>THE SANCTIONS SYSTEM IN PRACTICE</i></p>	<hr/> <p>La messa alla prova per adulti: riscontri applicativi 105</p> <p><i>Suspensión del procedimiento con puesta a prueba para adultos: comentarios de la aplicación</i></p> <p><i>Probation for Adults: Application Findings</i></p> <p>Grazia Mannozi, Viola Molteni e Francesca Civiello</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN...</i></p> <p><i>THE FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p>Responsabilità, osservanza, castigo 130</p> <p><i>Responsabilidad, cumplimiento, castigo</i></p> <p><i>Responsibility, Abidance, Punishment</i></p> <p>Domenico Pulitanò</p>
	<hr/> <p>La non punibilità del delatore nei reati contro la P.A.: "praticabile" compromesso o vera e propria chimera? 141</p> <p><i>La no punibilidad de los denunciantes en los delitos contra la A.P.: ¿un compromiso "practicable" o una auténtica quimera?</i></p> <p><i>Immunity for Snatchers for Crimes Against the P.A.: a "Viable" Compromise or a Real Chimera?</i></p> <p>Filippo Bellagamba</p>
	<hr/> <p>La "giustizia del cadì": gli effetti delle pronunce sovranazionali sul giudicato penale 167</p> <p><i>La "justicia del cadì": los efectos de las sentencias supranacionales sobre las sentencias ejecutoriadas penales</i></p> <p><i>The "Justice of the Cadi": the Effects of Supranational Decisions on Final Judgments in Criminal Law</i></p> <p>Sofia Confalonieri</p>

<p>DIRITTO PENALE DEL LAVORO</p> <p><i>DERECHO PENAL LABORAL</i></p> <p><i>CRIMINAL LABOR LAW</i></p>	<hr/> <p>La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse</p> <p><i>La responsabilidad penal del empleador en las organizaciones complejas</i></p> <p><i>Criminal Liability of The Employer in Complex Organizations</i></p> <p>Elisa Scaroina</p>	<p>189</p>
<p>DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE</p> <p><i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i></p> <p><i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i></p>	<hr/> <p>The U.S. Sanctions Against ICC personnel: Just an Aberration Attributable to a Now-Defunct, Populist “Regime”?</p> <p><i>Le sanzioni degli Stati Uniti contro i funzionari della Corte Penale Internazionale: solo un atto aberrante attribuibile ad un “regime” populista ormai defunto?</i></p> <p><i>Las Sanciones de Estados Unidos en contra de los funcionarios de la Corte Penal Internacional: ¿Sólo un acto aberrante atribuible a un “régimen” populista ya fallecido</i></p> <p>Stefano Silingardi</p>	<p>205</p>

GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE
JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES

42 **Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione**

Predicción de la decisión, desviación procesal y desestimación

Judicial Prediction, Trial Diversion and Dismissal

Roberto E. Kostoris

60 **L'informatizzazione della giustizia penale**

La informatización de la justicia penal

The Computerization of Criminal Justice

Francesca Delvecchio

88 **La nuova proposta europea per regolamentare i Sistemi di Intelligenza Artificiale e la sua rilevanza nell'ambito di giustizia penale: un passo necessario, ma non sufficiente, nella giusta direzione**

La nueva propuesta europea para regular los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal: un paso necesario pero no suficiente, en la dirección correcta

The New Draft for an EU AI Regulation and Its Relevance for Criminal Justice: A Necessary, Yet Not Sufficient, Step in the Right Direction

Anita Lavorgna e Gabriele Suffia

L'informatizzazione della giustizia penale

La informatización de la justicia penal

The Computerization of Criminal Justice

FRANCESCA DELVECCHIO

Ricercatrice di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia
francesca.delvecchio@unifg.it

INTELLIGENZA ARTIFICIALE,
PREVEDIBILITÀ DELLE DECISIONI
GIUDIZIALI, REGOLE PROBATORIE

INTELEGENCIA ARTIFICIAL,
PREVEDIBILIDAD DE LAS DECISIONES
JUDICIALES, REGLAS DE LA PRUEBA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
FORESEEABILITY OF JUDICIAL
DECISIONS, RULES OF EVIDENCE

ABSTRACTS

L'informatizzazione della giustizia penale, cavalcando l'onda della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, va progressivamente irrobustendosi, tendendo di superare quell'*hic sunt leones* che ha tradizionalmente impedito ai *conditores* di andare oltre le forme analogiche ed esplorare il "nuovo mondo" digitale.

A dispetto delle attuali – ancorché temporanee – aperture offerte dalla legislazione emergenziale, la disciplina del processo penale telematico continua a mostrarsi orfana di una visione d'insieme razionale, invece indispensabile per realizzare una compiuta armonizzazione tra innovazione informatica e regole di procedura.

I più recenti progetti di riforma, tuttavia, potrebbero rappresentare un'occasione per promuovere una seria e ampia riflessione sulla funzione dell'informatizzazione nel processo penale e sulle finalità di un simile intervento, rifuggendo dalle semplificazioni efficientiste, per analizzarne le ricadute sulle garanzie del giusto processo.

La informatización de la justicia penal, cabalgando la ola de la crisis sanitaria debida al Covid-19, se va afianzando poco a poco, tendiendo a superar ese *hic sunt leones* que tradicionalmente ha impedido a los *conditores* ir más allá de las formas analógicas y explorar el "nuevo mundo" digital. A pesar de las actuales –aunque temporales– aperturas ofrecidas por la legislación de emergencia, la disciplina del juicio penal telemático sigue huérfana de una visión de conjunto racional, indispensable para lograr una completa armonización entre la innovación informática y las normas procesales. Los proyectos de reforma más recientes, sin embargo, podrían representar una ocasión para promover una reflexión seria y amplia sobre la función de la informatización en el proceso penal y sobre la finalidad de tal intervención, huyendo de las simplificaciones efficientistas, para analizar las consecuencias sobre las garantías del juicio justo.

Computerization of criminal justice, due to the Covid-19 health crisis, is increasing and it tries to overcome the so-called *hic sunt leones* traditionally preventing *conditores* from going beyond the analog items and exploring the digital "new world". Notwithstanding the current – and still temporary – openings deriving from emergency legislation, rules on telematic criminal trials are still lacking a comprehensive rationale, which is crucial in order to fully harmonizing IT innovations and procedural rules. The most recent reform projects, however, could be the occasion to promote a serious and broad reflection on the role of computerization in criminal trials and its aim, avoiding oversimplification to merely increase efficiency, while analysing the implications on the fair trial safeguards.

SOMMARIO

1. L'informatizzazione del processo penale fra passato, presente e futuro. – 2. La circolazione degli atti processuali: a) le notificazioni e le comunicazioni tramite PEC – 3. (Segue) b) Il deposito degli atti digitali – 4. La digitalizzazione procedimentale: *discovery* telematica e infrastrutture tecnologiche. – 5. Verso un “giusto” processo penale telematico?

1. L'informatizzazione del processo penale fra passato, presente e futuro

Un processo penale telematico, ove tutti i suoi protagonisti sono “in rete”, sincronizzati su uno stesso applicativo, possono comunicare fra loro per via elettronica, depositare atti, consultare da remoto il fascicolo processuale, presentare impugnazioni: non è la descrizione di un futuro distopico ma la prossima sfida che attende la giustizia penale.

Del resto, che la rivoluzione digitale stia progressivamente rovesciando la sovranità dell'analogico è un dato ormai acquisito anche al dibattito processualpenalistico. Mentre prima, però, si guardava a questo sviluppo con scetticismo, paventando il rischio di un protagonismo tecnologico suscettibile di travolgere le garanzie individuali; oggi, invece, è sempre più diffusa la consapevolezza che la digitalizzazione non solo garantisca efficienza e resilienza al nostro sistema processuale, ma possa addirittura migliorarne la qualità, in termini di accesso alla giurisdizione, ragionevole durata, trasparenza, diritto di difesa e parità fra le parti¹.

Nell'elaborazione scientifica comincia a prendere forma – gradualmente ma inesorabilmente – un vero e proprio processo penale telematico, espressione ellittica con cui si fa riferimento tanto alla circolazione degli atti processuali (sia sotto il profilo delle comunicazioni e notificazioni, che dal punto di vista del deposito), quanto alla digitalizzazione procedimentale (ovvero all'utilizzo di infrastrutture tecnologiche capaci di gestire il fascicolo processuale in modalità telematica)².

Sebbene il percorso sia tendenzialmente tracciato, il progettando processo *paperless* fatica in concreto ad avviarsi³.

La ragione principale va rintracciata nell'assenza di una disciplina di taglio sistematico, precipuamente destinata all'informatizzazione: mentre a livello europeo esiste una *road map* ben definita⁴, all'interno dei confini nazionali il quadro normativo, difettando *ab origine* di una visione unitaria e razionale, si mostra assai frastagliato⁵.

Ai pochi e disordinati interventi *stricto sensu* legislativi⁶ se ne affiancano molti altri di natura regolamentare, quali decreti ministeriali e governativi, protocolli d'intesa, circolari, racco-

¹ Cfr. Lorusso (2020c), pp. 1008-1009, il quale, nel definire «timido» l'atteggiamento del legislatore rispetto alle sollecitazioni provenienti dalle tecnologie digitali, ritiene permanga l'idea «che la solennità delle forme [...] e la natura degli interessi in gioco [possano] essere depauperate dalla digitalizzazione in grado di incidere irrimediabilmente sui diritti e sulle garanzie fondamentali». Secondo GIALUZ e DELLA TORRE (2020a) «occorre la consapevolezza che ci troviamo dinnanzi a un vero e proprio cambiamento di paradigma». Supporta un auspicabile ampliamento di tale area anche CORSO (2020).

² Estraneo all'oggetto di questo studio, sebbene affine, è il tema del c.d. processo penale a distanza, per il quale si rinvia a LORUSSO (2020e), p. 1001 ss.

³ A registrarlo sia la Delibera del CSM del 14 ottobre 2015, *Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale*, che la successiva Delibera del CSM del 9 gennaio 2019, *Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018*, ove si rileva che «L'informatizzazione del processo penale non ha ancora prodotto un vero *processo penale telematico* (PPT) sebbene molti passi avanti siano stati fatti rispetto a quanto accertato nella precedente delibera del 2015».

⁴ La principale fonte a livello sovranazionale è il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 910, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che ha abrogato la direttiva 1999/93/CE. A questo si affiancano numerose fonti di *soft law*, fra cui, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 ottobre 2020, *Accesso alla giustizia. Cogliere le opportunità della digitalizzazione*.

⁵ Ne ricostruisce le tappe GALGANI (2019), p. 248 ss.

⁶ Il debutto ufficiale del processo penale telematico si deve al d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24, recante *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, il cui art. 4 rinvia ai decreti ministeriali per l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e auspica l'attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale). L'approvazione del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, recante *Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, ha segnato un significativo punto di svolta nella progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico, estendendo la disciplina del C.A.D. anche al processo penale (art. 2). Sul tema più specifico delle notifiche telematiche, poi, va ricordato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato dall'imputato*.

mandazioni applicative ed esplicative⁷, tutti caratterizzati da carenze ed incongruenze molto evidenti. Si è così stratificata una normativa gravemente deficitaria sotto il profilo dell'armonizzazione tra innovazione informatica e regole di procedura, che di certo ha contribuito a rallentare ulteriormente l'iter espansivo del processo penale telematico, alimentando equivoci e distorsioni applicative⁸.

L'assenza di un *corpus* normativo chiaro e intellegibile, infatti, ha ingenerato fra gli operatori e gli studiosi una comprensibile diffidenza, quasi che il passaggio dall'analogico al digitale possa "smaterializzare" anche le forme sacre del processo, quelle stesse forme che hanno salvato il sistema dall'«amorfismo» del codice 1930⁹ e che costituiscono presidio di garanzia per le parti coinvolte¹⁰.

Nel quadro appena tracciato ha fatto irruzione la crisi sanitaria globale dovuta alla diffusione del Covid-19. Dinanzi all'esigenza indifferibile di non sospendere *sine die* la giustizia penale, il legislatore dell'emergenza ha impresso una netta accelerazione sul versante della digitalizzazione, dapprima con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia)¹¹, poi con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) e il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori *bis*)¹², da ultimo, con la l. 18 dicembre 2020, n. 176¹³ e il d.l. 1° aprile 2021, n. 44¹⁴, dando il via, almeno sulla carta, al processo penale telematico.

Al netto di una serie di sbavature, in parte addebitabili all'urgenza di provvedere, va detto che le novità introdotte si mostrano apprezzabili sotto diversi profili; fra tutti, si pensi al più ampio utilizzo degli strumenti telematici per le notificazioni o alla smaterializzazione massiccia che ha riguardato il deposito di atti, documenti e istanze. Ma la legislazione emergenziale sembra avere anche un altro merito, ovvero aver contribuito a far maturare in molti la convinzione che la giustizia digitale, lungi dall'essere considerata una fase eccezionale "di passaggio", vada invece implementata, integrandola con le tradizionali modalità di svolgimento del processo¹⁵.

Il sintomo inequivocabile di questo nuovo *humus* culturale, ancor prima che giuridico, è rappresentato dal c.d. d.d.l. Bonafede¹⁶, presentato lo scorso anno, che promette una riforma

⁷ Innanzitutto, il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 recante il *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*. Fra le altre fonti secondarie va poi ricordato il Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, recante *Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24*, poi aggiornato dal successivo provvedimento del 28 dicembre 2015 e del 9 gennaio 2016.

⁸ Basti pensare agli orientamenti altalenanti della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazioni telematiche, su cui v. *infra*, § 2.

⁹ CORDERO (2012), p. 310.

¹⁰ Cfr. LORUSSO (2020e), p. 1009.

¹¹ D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27. L'operatività di queste misure è stata poi gradualmente prorogata: dapprima con il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, conv. con modificazioni in l. 22 maggio 2020, n. 35, (c.d. decreto *Lockdown* Italia), poi con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, conv. con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto *Rilancio*). Più di recente è intervenuto il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739*.

¹² Dapprima, si è avuto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*; poi, in rapida successione, è stato emanato il d.l. 9 novembre 2020, n. 149, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. A completamento dei "decreti Ristori" è stato emanato il provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente *l'Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio*.

¹³ La l. 18 dicembre 2020, n. 176, recante la *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, oltre a convertire in legge con modificazioni il primo decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), ha anche abrogato espressamente il decreto Ristori *bis* (d.l. n. 149/2020). Sul tema v. *infra*, § 5.

¹⁴ D.l. 1° aprile 2021, n. 44, recante *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, che ha prorogato l'operatività delle misure già emanate fino al 31 luglio 2021.

¹⁵ A tal proposito v. LORUSSO (2020e), p. 1000, che parla di una «giustizia penale (potenzialmente) alla riscossa, di una possibile rifondazione del sistema sulla base di strumenti in grado di costituire un laboratorio per risolvere disfunzioni processuali ormai croniche». Sul punto si veda anche ID. (2020a). Di «un formidabile laboratorio di sperimentazione» parla anche MAZZA (2020), p. 2, il quale però giunge a conclusioni diametralmente opposte e paventa il rischio che venga a crearsi una «creatura informe», che «come accadde al dottor Victor Von Frankenstein, continuerà a perseguire il suo creatore ben oltre la fine dell'emergenza». In termini critici anche GAETA (2020), p. 7 ss.

¹⁶ Il 13 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati il d.d.l. C 2435, intitolato *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale*

del sistema processuale penale a partire proprio dalla sua informatizzazione.

Nell'analizzare le molte sfaccettature della giustizia digitale bisognerà, allora, tenere ben presente non solo la normativa vigente, peraltro di non facile ricostruzione, ma anche lo "stato di avanzamento dei lavori", onde verificare se le proposte in discussione in Parlamento siano o meno capaci di realizzare un giusto processo telematico.

2.

La circolazione degli atti processuali: a) le notificazioni e le comunicazioni tramite PEC

L'aspetto su cui c'è maggiore convergenza di intenti è sicuramente quello della circolazione telematica degli atti processuali, ed in particolare degli strumenti digitali funzionali alle notificazioni e comunicazioni fra le parti del processo.

Ormai da tempo è in uso la posta elettronica certificata, un sistema che permette «di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento»¹⁷.

È uno strumento che, com'è evidente, ha grandi potenzialità essendo capace di velocizzare un'immensa quantità di adempimenti burocratici che appesantiscono l'*iter* procedurale, non solo le notificazioni disposte dall'autorità giudiziaria, ma anche i numerosi oneri posti a carico delle parti¹⁸.

È ben noto come il primo collaudo delle notifiche via PEC in ambito giudiziario abbia riguardato il processo civile; ben più graduale è stata invece la sua introduzione nel processo penale.

È solo con il d.l. n. 179/2012 che, dopo un primo periodo di sperimentazione affidato ad alcuni uffici giudiziari "pilota"¹⁹, è stato generalizzato l'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le notificazioni a cura della cancelleria a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., e limitatamente ai procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello²⁰.

In estrema sintesi, tutte quelle notificazioni indirizzate ai difensori che avrebbero potuto essere eseguite con mezzi tecnici idonei (art. 148, comma 2-*bis*, c.p.p.) solo in situazioni d'urgenza (*ex art.* 149 c.p.p.) o in circostanze particolari, attraverso l'emissione di un provvedimento *ad hoc* da parte dell'autorità giudiziaria (*ex art.* 150 c.p.p.), devono oggi essere eseguite *de plano* tramite PEC²¹.

La posta elettronica certificata ha, dunque, sostituito le sole forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax, cui sarà comunque possibile ricorrere nell'ipotesi – ormai doppiamente residuale – in cui non si possa procedere alla notificazione tramite PEC per cause non imputabili al destinatario (art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012).

Si tratta sicuramente di uno snellimento procedurale importante, posto che non vi sarà bisogno né di un decreto del giudice che autorizzi la notificazione telematica, né, ovviamente, di una preventiva valutazione condotta ai sensi dell'art. 150 c.p.p. sulle circostanze che ne

e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, che risulta attualmente in discussione alla Commissione giustizia della Camera.

¹⁷ La definizione è di BASSOLI (2016), p. 307.

¹⁸ Sulla disciplina, in termini generali, BOVE (2015); ID. (2020c); DIDI (2017), p. 299 ss.; GALLUS (2019), p. 319 ss.; VENTURA (2015), p. 132 ss.

¹⁹ Con d.m. 12 settembre 2012, *Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino – settore penale*, il Ministero della Giustizia ha avviato una prima sperimentazione presso il Tribunale e la procura della Repubblica di Torino.

²⁰ La successiva l. n. 228/2012 ha posticipato l'operatività della nuova disciplina al 15 dicembre 2014. Con l'avvicinarsi della scadenza, è intervenuta una circolare ministeriale dell'11 dicembre 2014, con cui la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (d'ora in poi DGSIA) ha dato avvio al Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale (SNT), un sistema centralizzato *web-based*, capace di gestire, monitorare e controllare il flusso di informazioni e documenti legati al processo di notificazione/comunicazione di un atto giudiziario. L'atto originale dell'autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inserito nel sistema, classificato e inviato tramite la PEC di sistema agli indirizzi inseriti in REGINDE (registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. n. 44/2011, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni). Per un'analisi di dettaglio si rinvia a CAPUTO (2015), p. 2093 ss.

²¹ Del resto, già Cass., sez. un., 19 luglio 2011, n. 28451, in *CED Cass.*, n. 250121, aveva ritenuto che la PEC, essendo in grado di fornire prova della trasmissione e della avvenuta ricezione di un atto, potesse sicuramente essere equiparata ai «mezzi tecnici idonei» di cui all'art. 148, comma 2-*bis*, c.p.p.

consiglino l'adozione e di una regolamentazione di volta in volta disposta dall'autorità giudiziaria²²; al contempo, gli effetti della nuova disciplina vengono in parte vanificati dall'angusto perimetro applicativo, che restringe notevolmente sia il novero dei "mittenti" che quello dei "destinatari".

Con riferimento ai primi, oltre ai Tribunali e alle Corti d'appello, espressamente richiamati, si deve ritenere che le notifiche telematiche possano essere inoltrate anche dalle segreterie degli uffici requirenti, come suggerisce l'uso del termine "procedimento", in luogo della più restrittiva nozione di "processo" (art. 16, comma 9, lett. *c-bis*), d.l. n. 179/2012²³). A tale argomentazione testuale, va aggiunto, a livello sistematico, che tra le tipologie di notificazioni da eseguire tramite PEC viene inclusa anche quella prevista dall'art. 151 c.p.p. che riguarda gli atti del PM nel corso delle indagini²⁴.

Quanto, invece, ai destinatari, bisogna rilevare come l'apparente linearità della previsione per cui la posta certificata può essere impiegata per le notificazioni a «persona diversa dall'imputato», si mostri in concreto problematica, anche per la necessità di armonizzare la disciplina speciale con quella contenuta nel codice di rito.

Per semplificare, si può affermare che i principali destinatari siano i difensori²⁵ (sia in proprio, sia quali domiciliatari dell'assistito) e ciò anche quando la notifica viene a questi eseguita, nell'interesse dell'imputato, mediante consegna ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.²⁶ o ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p.²⁷, nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 159, 165 e 169 c.p.p.²⁸, il che, a ben vedere, amplia lo spazio di operatività della previsione.

Per il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, invece, la notifica telematica è ammessa solo dopo la costituzione in giudizio: l'art. 154 c.p.p., infatti, non richiamato dall'art. 16 d.l. n. 179/2012, prevede al comma 2 che le notificazioni a costoro debbano essere eseguite con le forme richieste per l'imputato non detenuto e, dunque, mediante consegna di copia alla persona²⁹; a seguito della costituzione in giudizio, però, stante il disposto dell'art. 154, comma 4, c.p.p., che ne prevede l'esecuzione presso i difensori, torna ad essere obbligatorio l'impiego della PEC. Medesimo regime seguono le notificazioni nei confronti della parte civile.

Quanto alla persona offesa, la disciplina varia a seconda che abbia o meno nominato un difensore: nel caso in cui abbia esercitato tale facoltà, in forza dell'art. 33 disp. att. c.p.p., il suo difensore diverrà automaticamente il domiciliatario *ex lege* e la notifica dovrà essere eseguita tramite posta certificata; viceversa, ove non abbia nominato un avvocato, varrà la regola generale di cui all'art. 154, comma 1, c.p.p.

²² Rileva questo aspetto positivo DIDI (2017), p. 305.

²³ Come introdotto dall'art. 1, comma 19, lett. *a*), l. n. 228/2012.

²⁴ In questo senso GALLUS (2019), p. 320. Questa conclusione è stata poi avallata dalla citata circolare DGSIA dell'11 dicembre 2014. Ad oggi, dunque, la notificazione per PEC non è ammessa: nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, alla Corte d'assise, alla Corte di cassazione e al Tribunale di sorveglianza, per i quali dovranno continuare ad applicarsi le norme tradizionali, almeno fino a quando non verranno adottati dei decreti ministeriali di natura non regolamentare. Ciò è avvenuto, ad esempio, per la Corte di cassazione, con d.m. 14 settembre 2017, n. 228, *Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221*. Come precisa BOVE (2018), p. 9, da un rilevamento effettuato a gennaio 2018 risulta che non sono stati adottati decreti per i giudici di pace, mentre sono stati emessi decreti ministeriali per 23 procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; per 22 tribunali per i minorenni; per 23 tribunali di sorveglianza; per 44 uffici di sorveglianza. Quanto alla Corte costituzionale si rinvia all'approfondito lavoro di GARGIULO (2020), p. 272 ss.

²⁵ I quali, di fatti, sono obbligati ad essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata *ex art.* 4, comma 3, d.l. n. 193/2009.

²⁶ Così Cass., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16622, in *CED Cass.*, n. 266529, su cui v. KALB (2016), p. 1242 ss., ove si precisa che la disposizione di cui all'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dell'imputato, non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse. Peraltro, in caso di doppia notificazione all'avvocato, in proprio e quale domiciliatario, si ammette anche l'invio di un'unica copia, come ha stabilito Cass., sez. II, 1° marzo 2019, n. 8887, in *CED Cass.*, n. 276528.

²⁷ Cfr. Cass., sez. IV, 30 settembre 2016, n. 40907, in *CED Cass.*, n. 268340. Nella prassi, peraltro, ci si è chiesti come coordinare l'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p., che ammette la possibilità che il difensore dichiari immediatamente all'autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del proprio assistito, con le caratteristiche intrinseche della PEC, che risulta automaticamente accettata una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario. Secondo Cass., sez. V, 10 aprile 2019, n. 35094, *ivi*, n. 277024, le notifiche *ex art.* 157, comma 8-*bis*, c.p.p. «non precludono al difensore dell'imputato il rifiuto della ricezione che dovrà essere comunicato all'autorità procedente con altri mezzi e "quanto prima"» (in motivazione la Corte ha chiarito che un tempo ragionevole di comunicazione del rifiuto può essere individuato nelle ventiquattro ore).

²⁸ È dunque legittimo l'impiego della consegna telematica al difensore dell'atto destinato all'imputato nel caso in cui quest'ultimo sia dichiarato irreperibile (art. 159, comma 1, c.p.p.), o latitante (art. 165, comma 1, c.p.p.), ovvero quando l'imputato residente, dimorante o detenuto all'estero, non abbia ottemperato all'invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato (art. 169, comma 1, c.p.p.). Così anche la circolare DGSIA dell'11 dicembre 2014.

²⁹ DIDI (2017), p. 306. Nello stesso senso BOVE (2018), p. 11.

Viene ritenuta ammissibile, infine, pur in mancanza di una previsione espressa, la possibilità di avvalersi della PEC anche verso soggetti che non siano parti processuali, quali consulenti e periti, interpreti, testimoni, procuratori e curatori speciali, amministratori giudiziari e custodi delle cose sequestrate³⁰, a condizione che siano titolari di una casella di posta elettronica certificata³¹. *In parte qua*, sarebbe stato di certo opportuno inserire nell'art. 16 d.l. n. 179/2012 un richiamo esplicito all'art. 167 c.p.p. - che disciplina in via ordinaria le notificazioni agli «altri soggetti»³² - al pari di quanto la norma fa in relazione agli artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.

Il quadro fin qui tracciato, a voler tentare una prima sintesi, ci restituisce un regime di notificazione a tre velocità: la regola generale rimane quella cristallizzata nell'art. 148 c.p.p., secondo la quale le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario e da chi ne esercita le funzioni³³; a questa disciplina si affianca quella derogatoria contenuta nel d.l. n. 179/2012, limitata però alle notificazioni effettuate dalle cancellerie dei Tribunali e della Corti d'appello (e delle relative procure) ai soggetti diversi dall'imputato-persona fisica; infine, deroga nella deroga, rimane in vigore il meccanismo di cui agli artt. 148, comma 2-*bis* e 150 c.p.p., cui potrà ricorrersi nelle sole ipotesi di indisponibilità incolpevole delle procedure telematiche³⁴.

Se l'intento del legislatore era semplificare e snellire le procedure di circolazione degli atti processuali grazie all'informatizzazione del sistema, l'effetto ottenuto è - paradossalmente - contrario a quello sperato.

L'esame sistematico della normativa *de qua*, peraltro, ne svela ulteriori incongruenze.

Innanzitutto, quanto all'ambito oggettivo, la digitalizzazione parrebbe riguardare solo le notificazioni e non anche le comunicazioni tra uffici giudiziari³⁵, così come suggerisce la lettera dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 che, mentre per il processo civile richiama espressamente sia le notificazioni che le comunicazioni, al contrario per il processo penale fa riferimento alle sole notificazioni.

Com'è noto, a livello codicistico, la norma di riferimento è l'art. 64 disp. att. c.p.p., il quale al comma 3 prevede che le comunicazioni tra gli uffici, qualora l'atto impugnato contenga disposizioni concernenti la libertà personale, debbano avvenire con il mezzo più celere, nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p. e, in tale ipotesi, la validità della trasmissione risulta dall'attestazione in calce all'atto fatta dal cancelliere³⁶.

Ebbene, proprio attraverso questo varco la Suprema Corte è giunta ad ammettere, in tema di riesame di una misura cautelare, la possibilità che il giudice procedente invii tramite PEC al collegio tutta la documentazione utile *ex art.* 100 disp. att. c.p.p.³⁷.

³⁰ Invero, la circolare DGSIA dell'11 dicembre 2014 richiama solo consulenti, periti e amministratori giudiziari, e l'elenco sembra essere tassativo.

³¹ Anche tenendo conto del recente d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (c.d. decreto Semplificazioni), che ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ad attivare una casella PEC, si deve ritenere che potranno essere effettuate notifiche telematiche nei confronti degli amministratori giudiziari, custodi di cose sequestrate, periti, consulenti tecnici e interpreti, tutti professionisti iscritti in un albo.

³² Come evidenzia VIGGIANO (2017), p. 1620, la norma delimita il suo campo applicativo attraverso una clausola negativa, che si riferisce ai soggetti non indicati negli articoli precedenti, e dunque: consulenti e periti, interpreti, testimoni e amministratori giudiziari, custodi delle cose sequestrate, curatori e procuratori speciali. Non sono ricompresi, invece, gli enti stante l'art. 43 d.lgs. n. 231/2001 che, per quanto riguarda le notificazioni, richiama l'art. 154, comma 4, c.p.p. Sulla irragionevole impossibilità di effettuare notifiche tramite PEC agli enti v. *amplius* DIDI (2017), p. 307.

³³ Ancora pienamente consentite le notifiche effettuate dalla polizia penitenziaria per i casi previsti dall'art. 148, comma 2, c.p.p., e dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 151 c.p.p. Sono inoltre ammesse le notificazioni fatte a mezzo del servizio postale *ex art.* 170 c.p.p., la consegna diretta da parte della cancelleria e la lettura in udienza *ex art.* 148, commi 4 e 5, c.p.p.

³⁴ Relazione n. 42 del 21 maggio 2018, a cura dell'Ufficio del Massimario, *L'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale*.

³⁵ Non è del tutto chiara la distinzione fra notificazioni e comunicazioni, posta l'assenza di una definizione codicistica. Ciò nonostante, dall'interpretazione sistematica del codice di rito e delle disposizioni di attuazione si ricava che le comunicazioni si sostanziano nella trasmissione della copia di un atto da giudice a giudice, o da giudice a PM. Al contrario, con le notificazioni si fa riferimento alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall'ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei. Sul tema, senza pretese di esautività, v. BELLOCCHI (2008), p. 177 ss.; CERQUA (2004); CURTOTTI (2010), p. 593 ss.

³⁶ Come evidenzia BOVE (2018), p. 10, nella prassi si assiste ad un sempre maggiore ricorso, da parte degli uffici giudiziari, alla trasmissione delle comunicazioni tra loro con modalità telematiche e ci si interroga sul fondamento normativo di tale prassi, che alcuni rinvergono nel citato art. 64 disp. att. c.p.p., altri nell'art. 4, comma 2, d.l. 193/2009 (a norma del quale «Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1») e quindi nel d.m. n. 44/2011.

³⁷ Così Cass., sez. V, 18 luglio 2019, n. 32019, in *CED Cass.*, n. 277252, ove si è precisato che la trasmissione degli atti può essere effettuata attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia degli atti trasmessi in formato digitale ovvero di consultarli presso la cancelleria

Un'altra significativa perplessità sollevata dalla normativa in commento riguarda la possibilità che le notificazioni telematiche possano essere impiegate solo dall'autorità giudiziaria e non anche per le comunicazioni e le notificazioni che i difensori devono eseguire a tale soggetto o fra loro.

Del resto, è ormai un'affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quella per cui nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata³⁸.

A meno di non voler ritenere che la PEC costituisca «mezzo tecnico idoneo» quando la notificazione è diretta dall'ufficio giudiziario al difensore ma non anche nel caso inverso, non può che concludersi che alla base della diversità di disciplina vi sia la precisa scelta di mantenere un ostacolo alla piena esplicazione delle funzioni difensive in vista di una possibile deflazione dei carichi di lavoro degli avvocati delle parti private³⁹.

Questa comunicazione «a senso unico», che incide non solo sul diritto di difesa, ma smen-tisce anche il principio di parità fra le parti, non sembra neanche rispondere al disegno sistematico del legislatore.

In forza dell'art. 48 C.A.D., la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo raccomandata.

Come noto, in base all'art. 152 c.p.p., salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se, allora, la PEC equivale ad una raccomandata, non si comprende perché le notificazioni che il difensore potrebbe eseguire per posta ordinaria non dovrebbero poter essere sostituite dall'invio telematico dell'atto. Si pensi alla notificazione di una costituzione di parte civile fuori udienza *ex art. 78*, comma 2, c.p.p., o alla citazione del responsabile civile.

Anche sotto questo profilo, però, la clinica giurisprudenziale fa segnare dei passi in avanti.

Innanzitutto, si registra una prima apertura in ordine alla possibilità per le parti private di procedere alle notifiche telematiche tra loro: è il caso della notifica al difensore della persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare *ex art. 299*, comma 4-*bis*, c.p.p.⁴⁰.

Secondo la stessa logica, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile un'istanza di rimes-sione del processo notificata dagli imputati alle parti civili a mezzo PEC, sul rilievo che tale modalità di notifica era stata previamente autorizzata dal giudice di merito, avuto riguardo al brevissimo termine entro cui i richiedenti avrebbero dovuto adempiere all'incombente nei confronti di numerosissimi aventi diritto⁴¹.

Questi indirizzi giurisprudenziali, sebbene non possano dirsi consolidati e unanimemente condivisi, denotano in ogni caso una promettente apertura ideologica in favore della digitalizzazione: come ha chiarito la stessa Corte, «il sistema processuale penale non può rimanere ancorato all'utilizzo della sola forma cartacea in un'epoca moderna, nella quale l'informatica ha consentito di snellire tempi e procedure, con esiti del tutto positivi anche a garanzia dei diritti della difesa»⁴².

Rimane un ultimo aspetto da analizzare e riguarda il sistema delle invalidità, integralmen-te disciplinato dalla normativa speciale, così come «reinterpretata» dalla Corte di legittimità.

È noto come il procedimento di notificazione eseguito in forma tradizionale acquisti validità attraverso la relazione di notifica, che consente il controllo da parte dell'autorità giudiziaria non solo dell'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, ma anche che l'atto abbia raggiunto il suo effetto. Non potendo il sistema di comunicazione PEC prevedere una siffatta

del Tribunale investito dell'istanza. In senso conforme anche Cass., sez. V, 5 dicembre 2018, n. 54534, *ivi*, n. 274395. Il principio di diritto è stato ribadito, da ultimo, anche da Cass., sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 28121, in *De Jure*, che ha ritenuto legittima la trasmissione a mezzo PEC dal pubblico ministero al Tribunale del riesame, pur in assenza di un'accurata indicizzazione degli atti.

³⁸ Così, *ex multis*, Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48911, in *CED Cass.*, n. 274160; Cass., sez. I, 18 giugno 2019, n. 26877, *ivi*, n. 276915. Sugli orientamenti della Suprema Corte si rinvia a CERQUA (2019), p. 690 ss.; NOCERINO (2020), p. 812 ss.

³⁹ Pressoché in termini, CORSO (2020), p. 9, che rileva questo paradosso e si mostra preoccupato per le ricadute della disciplina sul diritto di difesa.

⁴⁰ Da ultimo v. Cass., sez. V, 29 luglio 2020, n. 23127, in *CED Cass.*, n. 279403 su cui GIORDANO (2020b). La pronuncia, nell'ammettere la notificazione fra difensori nelle ipotesi di cui all'art. 299, comma 4-*bis*, c.p.p., ha ulteriormente specificato che «l'utilizzo di tale mezzo [è] giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell'istanza «*de libertate*» ed [è] privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi contrastanti». Conf. Cass., sez. II, 10 febbraio 2017, n. 6320, in *CED Cass.*, n. 268984.

⁴¹ Cass., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 55886, in *CED Cass.*, n. 274603.

⁴² Così, Cass., sez. V, 18 luglio 2019, n. 32019, cit.

documentazione, l'art. 16, comma 4, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012 ha opportunamente previsto che la relazione di notificazione sia redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria, recando una precisa indicazione temporale del momento in cui la *mail* è stata inviata e ricevuta, tale da assicurare il perfezionamento della comunicazione⁴³.

Ove la notificazione non sia andata a buon fine, mentre per le ipotesi classiche l'adempimento va reiterato, al contrario, per le notificazioni telematiche, le conseguenze vengono modulate a seconda della ragione per cui non vi è la ricevuta di avvenuta consegna.

L'art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012 stabilisce, a tal proposito, che quando la notificazione non ha raggiunto il suo scopo per cause non imputabili al destinatario⁴⁴, si applicano gli artt. 148 ss. c.p.p. Ove, però, la trasmissione via PEC non si perfezioni per causa del destinatario, l'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 prevede che la notifica venga depositata in cancelleria, ove rimarrà a disposizione del difensore.

In queste ipotesi - indisponibilità del sistema di posta del destinatario⁴⁵, utente sconosciuto (indirizzo PEC non esistente o non attivo o comunicato erroneamente)⁴⁶, casella del destinatario piena⁴⁷ - il sistema invia un avviso al Portale dei Servizi Telematici, ed in tal modo il difensore, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito e potrà estrarne copia, pagando però il decuplo dei diritti normalmente dovuti (*ex* art. 40, comma 1-*ter*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Ebbene, essendo le modalità di notifica dirette a garantire un'effettiva conoscenza ed essendo il regime delle invalidità connesso logicamente e giuridicamente a quello dell'atto stesso, è di certo apprezzabile il tentativo di elaborare nuovi formalismi digitali, piuttosto che ricorrere al sistema delle invalidità codicistico di cui all'art. 171 c.p.p., che difficilmente potrebbe adattarsi all'atto dematerializzato.

Al contempo, però, dall'art. 16 d.l. n. 179/2012 ci si sarebbe aspettati uno sforzo di tipizzazione maggiore, che riuscisse a delineare con puntualità i casi di invalidità della notificazione telematica; la laconicità del testo ha, invece, favorito la creazione di zone franche, impermeabili ai vizi processuali. Ed è proprio in questi spazi che si è insinuata la giurisprudenza, con arresti non del tutto condivisibili.

Si pensi alla notificazione telematica di un atto incompleto: la disciplina codicistica prevede a tal proposito che la notificazione sia nulla ai sensi dell'art. 171, comma 1, lett. *a*), c.p.p.; questa stessa previsione, però, non è stata inserita in relazione alla notifica telematica, il che solleva alcune riserve.

L'invio degli atti processuali, infatti, in assenza di un documento nativo digitale, si realizza quasi sempre mediante la scansione del documento cartaceo ad opera del personale di cancelleria, che allega il *file* così ottenuto alla *mail*. Il sistema certificherà che una certa trasmissione è avvenuta tra due indirizzi PEC, ma non attesterà (giuridicamente) quello che la "busta elettronica" contiene.

Orbene, potrebbe verificarsi - ed è un'ipotesi tutt'altro che infrequente - che, a causa di un errore umano, l'allegato inviato risulti incompleto o illeggibile. In questi casi, e a fronte del silenzio legislativo, la giurisprudenza "salva" la notificazione, ritenendola meramente irregolare e onerando il difensore dell'obbligo di attivarsi, recandosi nell'ufficio mittente dove potrà re-

⁴³ La circostanza che il fascicolo processuale non venga creato *ab origine* in digitale rende necessaria la stampa della relazione di notificazione (c.d. "artefatto"), che va poi inserita nel fascicolo quale prova di effettuata notifica.

⁴⁴ Fra queste, a titolo esemplificativo, la mancata consegna per problemi di comunicazione tra i gestori di posta elettronica certificata o per malfunzionamento dei sistemi informatici della cancelleria. L'errata indicazione in REGINDE dell'esatto indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, che pure dovrebbe rientrare fra le cause "incolpevoli" di mancata consegna, viene invece ritenuto dalla giurisprudenza addebitabile a quest'ultimo (v. *infra*, *sub* nota 46).

⁴⁵ In tema v. Cass., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9892, in *CED Cass.*, n. 262453, che ha ritenuto legittima la notifica telematica inoltrata al difensore, ma non visualizzata a causa di contingenti problemi alla linea telefonica/internet del suo studio legale. La Corte, nel respingere l'eccezione, ha ribadito come i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell'utenza sono irrilevanti (applicando, per *eadem ratio*, quei principi di diritto elaborati da Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 39414, *ivi*, n. 222554, in relazione ai vizi di funzionamento della segreteria telefonica del difensore).

⁴⁶ V. Cass., sez. V, 10 ottobre 2019, n. 41697, in *CED Cass.*, n. 277640 che si è occupata di una fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema.

⁴⁷ È un'ipotesi abbastanza frequente, anche perché le caselle PEC sono dotate di un limitato spazio di archiviazione, tanto più ove si consideri che gli allegati, essendo scansionati, occupano velocemente lo spazio residuo. Ciò nonostante, invocando l'obbligo del difensore di gestire con diligenza i propri strumenti informatici (cfr. Cass., sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 51137, in *CED Cass.*, n. 278060; Cass., sez. V, 13 marzo 2019, n. 11241, *ivi*, n. 276022), la giurisprudenza ritiene la notificazione regolarmente effettuata (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2020, n. 14216, *ivi*, n. 279295).

cuperare l'atto⁴⁸. Il diritto di difesa viene del tutto obliterato, in favore di un non ben precisato «onere di collaborazione implicito nel sistema».

Sembra quasi che quell'insofferenza verso il formalismo⁴⁹, che costituisce ormai *leitmotiv* della giurisprudenza di legittimità⁵⁰, assuma connotati ancor più radicali ove si abbia a che fare con l'atto digitale.

Nel frastagliato scenario così ricostruito ha fatto irruzione la legislazione emanata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'art. 83, comma 13, d.l. n. 18/2020, in particolare, ha stabilito che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti adottati per contenere gli effetti dell'epidemia siano effettuate per mezzo della posta elettronica certificata⁵¹.

La previsione, più nel dettaglio, è caratterizzata da una duplice eccezionalità⁵²: una prima deroga attiene ai «mittenti», ammettendosi che *tutti* gli uffici giudiziari siano autorizzati all'utilizzo del sistema di notificazione telematica e ciò anche ove non sia stato adottato il decreto ministeriale non regolamentare che l'art. 16 d.l. n. 179/2012 richiede come requisito necessario per tutti gli uffici diversi dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalle rispettive procure⁵³.

La seconda deroga, invece, riguarda i destinatari della notificazione, atteso che le misure urgenti consentono ora che «agli imputati e alle altre parti [siano] eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio».

Si tratta dell'aspetto sicuramente più innovativo (e controverso) poiché estende la notifica a mezzo PEC all'unico soggetto che fino a questo momento non poteva esserne destinatario, ossia l'imputato, prevedendo che la notifica o la comunicazione venga effettuata al suo difensore di fiducia, anche nelle ipotesi in cui non sia stato eletto domiciliatario⁵⁴.

Sebbene la disposizione abbia introdotto una presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento in capo all'assistito di dubbia legittimità⁵⁵; al contempo non va dimenticato che si tratta (o dovrebbe trattarsi) di una misura a carattere temporaneo⁵⁶, funzionale a far fronte all'enorme mole di lavoro accumulatosi per effetto del rinvio d'ufficio delle udienze a seguito dell'esplosione della pandemia⁵⁷.

Un compromesso accettabile, dunque, salvo però che la previsione non venga stabilizzata.

Ed invero, sembra proprio che il d.d.l. C 2435 intenda proseguire lungo questo sentiero, prevedendo che tutte le notificazioni indirizzate all'indagato/imputato successive alla prima vadano effettuate presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

Sul tema si tornerà più avanti, ma sin d'ora non possono tacersi le molte riserve che tale proposta suscita⁵⁸. Se, per certi versi, la digitalizzazione degli atti processuali rappresenta uno

⁴⁸ Così, da ultimo, Cass., sez. II, 30 ottobre 2020, n. 30201, in *Dir. e giust.*, 2 novembre 2020. Non basterà, dunque, la generica deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato (cfr. Cass., sez. III, 18 dicembre 2017, n. 56280, in *CED Cass.*, n. 272421). Su questo tema v. GIORDANO (2020c); LA ROCCA (2019).

⁴⁹ Su cui, *ex multis*, AMODIO (2016), p. 630 ss.; CATALANO (2017), p. 104 ss.; CORDERO (1961), p. 703 ss.; CORSO (2013), p. 104 ss.; MAZZA (2015), p. 697 ss. Si vedano, inoltre, in prospettiva monografica, APRATI (2018); CAIANELLO (2012); MOSCARINI (1988).

⁵⁰ Per un'accurata ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si rinvia a LA ROCCA (2017), p. 276 ss.; LEO (2008), p. 508 ss.

⁵¹ Per un commento alle novità introdotte dal decreto Cura Italia in tema di notificazioni v. BOVE (2020b); FIDELIO e NATALE (2020); PICARO (2020); SANTALUCIA (2020).

⁵² In termini, KALB (2020a), p. 914. V. anche BOVE (2020a).

⁵³ In attuazione dell'art. 83, comma 15, d.l. n. 18/2020, il provvedimento DGSIA del 20 marzo 2020, all'art. 4, ha disposto che tali notificazioni possano essere effettuate dai Tribunali ordinari e dalle procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari nonché dai Tribunali per i minorenni e dalle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni utilizzando, oltre al SNT, anche il sistema ministeriale PEC TIAP-Document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29 settembre 2016.

⁵⁴ Sebbene la disposizione faccia riferimento al difensore di fiducia, non sembra precludere la possibilità che la notifica all'imputato possa essere fatta anche al difensore di ufficio, sempre che non sia una prima udienza, in relazione alla quale, trattandosi di un accertamento di natura costitutiva, è necessario rinnovare la notifica all'imputato personalmente. Così BOVE (2020b), p. 14.

⁵⁵ In termini KALB (2020a), p. 914. Più critico GAETA (2020), p. 10, secondo il quale «sul piano delle comunicazioni degli uffici giudiziari l'indiscriminata consegna al difensore via PEC degli avvisi destinati all'imputato sembra anch'essa una compressione davvero imponente del diritto di essere informato della celebrazione del giudizio penale, con una soluzione che predilige la presunzione assoluta che dal difensore l'informazione migri verso l'assistito».

⁵⁶ Come evidenzia GIALUZ (2020), il termine di efficacia, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato prorogato sino al 31 luglio 2020 dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*, conv. con modificazioni in l. 25 giugno 2020, n. 70.

⁵⁷ Come si legge nella Relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020, la notificazione tramite PEC al difensore dell'imputato è stata introdotta «al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze [...], di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali».

⁵⁸ V. *infra*, § 5.

strumento strategico per ridurre il *surplus* di formalismo, specie dinanzi ai problemi della durata (ir)ragionevole del processo, al contempo bisogna prestare molta attenzione affinché il processo di informatizzazione in corso non si pieghi ad una visione massimalistica del principio di economia processuale, capace di travolgere tutte le altre garanzie del giusto processo.

3. (Segue) b) Il deposito degli atti digitali

Se per le notificazioni il processo di smaterializzazione si muove lungo un percorso ormai tracciato, sebbene a rilento e non senza ostacoli, lo stesso non può dirsi in relazione al deposito elettronico degli atti⁵⁹.

Le parti private, infatti, non possono utilizzare le tecnologie digitali né per il deposito di atti “interlocutori”, quali memorie, istanze e richieste, né di atti “performativi”, ovvero impugnazioni, opposizioni a decreto penale di condanna, liste testimoniali, *etc.*⁶⁰.

Il principale ostacolo va rintracciato proprio nell’art. 16 d.l. n. 179/2012, che, avendo introdotto l’obbligo per le sole cancellerie di effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC nei confronti delle parti diverse dall’imputato, sembra - *a fortiori* - negare tale possibilità in senso inverso (dalla parte privata a quella pubblica)⁶¹. Né la tassatività della disposizione pare superabile attraverso il richiamo al citato art. 48 C.A.D., il quale, pur equiparando la trasmissione virtuale di un documento alla notificazione a mezzo raccomandata, inserisce però una clausola («salvo che la legge disponga diversamente») che fa salva la specialità del codice di rito.

Ed effettivamente le norme codicistiche sembrano escludere la possibilità per il difensore di interloquire con l’ufficio giudiziario in via telematica: si pensi, in via esemplificativa, alle memorie e alle richieste, che vanno presentate «mediante deposito in cancelleria» (art. 121 c.p.p.); o, ancora, si consideri un’impugnazione, che di regola va depositata «nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582 c.p.p.) o a mezzo posta (art. 583 c.p.p.); altrettanto vale per le impugnazioni *de libertate* (artt. 309, comma 4, 310, comma 2, 311, comma 3, 324, comma 3 e 325, comma 3, c.p.p.).

A fronte di un simile dato testuale, non stupisce l’atteggiamento di chiusura che ha sempre assunto la giurisprudenza rispetto al deposito via PEC delle parti private⁶².

Con riferimento alla prima categoria di atti - e dunque istanze, richieste e memorie - è stato costantemente ribadito che per i privati e i difensori non c’è alternativa all’adozione delle forme espressamente previste dall’art. 121 c.p.p.⁶³. In applicazione di questo principio, la Corte ha così ritenuto inammissibile o irricevibile il deposito telematico di memorie⁶⁴, atti di nomina del difensore di fiducia⁶⁵, istanze di rimessione in termini⁶⁶, o, ancora, istanze di rinvio per legittimo impedimento⁶⁷.

Va detto, però, che l’orientamento della giurisprudenza sembra stia subendo un’inversione di tendenza. Dapprima in maniera più timida⁶⁸, poi attraverso pronunce via via più coraggiose⁶⁹, si è giunti, ad esempio, a riconoscere la possibilità di presentare un’istanza di legittimo

⁵⁹ Per un primo inquadramento del problema si veda GALGANI (2019), p. 259 ss.

⁶⁰ La suddivisione è di BOZZAOTRE (2019), che richiama alla memoria la celebre teoria degli enunciati performativi del filosofo e linguista John L. Austin (in particolare v. *Come fare cose con le parole. Le «William James Lectures» tenute alla Harvard University nel 1955*, Genova, 1987).

⁶¹ Sul punto v. Cass., sez. II, 11 luglio 2018, n. 49459, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 689 ss., con nota di CERQUA (2019), p. 691 ss., secondo cui tale conclusione è coerente «con il tradizionale canone interpretativo *inclusio unius, exclusio alterius* [...]». Conf. Cass., sez. II, 16 maggio 2017, n. 31314, in *CED Cass.*, n. 270702.

⁶² Per una panoramica in ordine alle diverse opzioni interpretative proposte dalla giurisprudenza di legittimità si rinvia a CERQUA (2019), p. 691 ss.; Nocerino (2020), p. 812 ss.

⁶³ Cass., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056, in *CED Cass.*, n. 272741.

⁶⁴ Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31336, in *CED Cass.*, n. 270858.

⁶⁵ Secondo Cass., sez. V, 27 novembre 2018, n. 53217, in *www.quotidianogiuridico.it*, 18 dicembre 2018, l’art. 96, comma 2, c.p.p. dispone che la nomina di un difensore di fiducia sia fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, sicché bisogna escludere che possa essere trasmessa a mezzo PEC. Il principio di diritto vale anche per la rinuncia al mandato.

⁶⁶ Cass., sez. I, 30 aprile 2015, n. 18235, in *CED Cass.*, n. 263189.

⁶⁷ Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31314, in *CED Cass.*, n. 270702; Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48911, *ivi*, n. 274160; Cass., sez. I, 16 giugno 2019, n. 26877, *ivi*, n. 276915.

⁶⁸ Secondo Cass., sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 2951, in *CED Cass.*, n. 278127 le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione.

⁶⁹ Si pensi a Cass., sez. I, 22 luglio 2020, n. 21981, in *CED Cass.*, n. 279664, secondo cui in un procedimento camerale davanti al Tribunale

impedimento tramite PEC valorizzando l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., ove si stabilisce che il giudice deve rinviare l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato [...]». Effettivamente la norma richiamata impone al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbiano rilievo le concrete modalità attraverso cui tale informazione viene veicolata all'autorità giudiziaria⁷⁰.

La Corte, tuttavia, non è giunta a regolarizzare questa forma di deposito, ritenendo insuperabile il disposto di cui all'art. 121 c.p.p., e specificando che spetterà al difensore l'onere di verificare che la comunicazione sia giunta effettivamente a conoscenza del giudice.

È una precisazione, questa, che non solo ridimensiona la portata innovatrice dell'arresto giurisprudenziale, ma di fatto sterilizza i vantaggi che conseguono al deposito telematico, aumentando gli adempimenti piuttosto che semplificarli, posto che il difensore dovrà recarsi personalmente in cancelleria per accertarsi che la comunicazione sia andata a buon fine. Un effetto a dir poco paradossale, che svela una latente (e persistente) sfiducia verso la PEC, a dispetto delle garanzie di tracciabilità e sicurezza che la stessa offre⁷¹.

Maggiori aperture si registrano sul fronte del procedimento per la convalida del DASPO, ove è stata riconosciuta la possibilità di trasmettere memorie tramite posta certificata, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive espressamente il deposito in cancelleria «ed essendo connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini»⁷².

Spostandoci sul versante del deposito telematico degli atti performativi - e dunque liste testimoniali, querele o denunce, impugnazioni, opposizioni all'archiviazione e reclami al tribunale monocratico - l'orientamento dei giudici di legittimità è assai più rigido, complice - ancora una volta - il laconico dato testuale.

Si pensi innanzitutto alle liste testimoniali: l'art. 468, comma 1, c.p.p., nel prescrivere che vengano depositate presso la cancelleria del giudice, sembra escludere che tale adempimento possa essere assolto con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità. In assenza di norme derogatorie o che comunque lo consentano espressamente, quindi, il deposito non può essere effettuato con modalità telematiche⁷³.

Parimenti, in tema di presentazione di querele e/o denunce, il codice di rito sembra escludere la trasmissione telematica: per la querela si ammette, tutt'al più, il deposito tramite raccomandata (art. 337, comma 1, c.p.p.)⁷⁴; per le denunce, invece, il dettato normativo è ancor meno flessibile poiché richiede la sottoscrizione autentica del denunciante (art. 333, comma 2, c.p.p.)⁷⁵.

Allo stesso modo, è preclusa alle parti la possibilità di depositare in forma telematica le istanze di gravame, dal momento che le modalità di presentazione e di spedizione delle impugnazioni sono disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p.p. a pena di inammissibilità e devono

di sorveglianza il difensore può comunicare il proprio impedimento ai fini del rinvio dell'udienza con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata. Conf. Cass., sez. I, 9 ottobre 2020, n. 28203, *ivi*, n. 279725.

⁷⁰ Queste stesse argomentazioni sono state utilizzate in tema di deposito telematico della nomina del difensore di fiducia. Superando, sebbene parzialmente, il precedente orientamento restrittivo (su cui v. *supra*, sub nota 65), Cass., sez. II, 17 maggio 2019, n. 21683, in *CED Cass.*, n. 277014, è giunta a ritenere ammissibile una nomina trasmessa tramite PEC, onerando però l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo. Conf. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 34654, in *Proc. pen. giust.*, in tema di revoca al mandato trasmessa tramite PEC.

⁷¹ Ad evidenziarlo Lorusso (2020b), il quale precisa inoltre che la PEC viene ritenuta scarsamente affidabile poiché certifica il luogo d'invio (lo studio del difensore) ma non anche le generalità del soggetto che l'ha effettuato.

⁷² Così Cass., sez. III, 14 marzo 2019, n. 11475, in *CED Cass.*, n. 275185. Conf. anche Cass., sez. III, 30 aprile 2019, n. 17844, *ivi*, n. 275600; nonché, da ultimo, Cass., sez. III, 11 febbraio 2020, n. 5427, in *Dir. e giust.*, 12 febbraio 2020.

⁷³ Cass., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 6883, in *CED Cass.*, n. 269197. Peraltro, la lista testimoniale non è indirizzata solo al giudice ma anche alle parti, che possono chiedere di essere ammesse a prova contraria e devono essere messe in condizione di farlo. L'inesistenza, nel processo penale, di un fascicolo informatico impedisce loro di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti depositati con modalità telematiche.

⁷⁴ Invero, nella prassi, la trasmissione di una querela via PEC viene ammessa solo in virtù di specifici protocolli d'intesa fra le Procure e i Consigli dell'ordine (v., ad esempio, il protocollo siglato il 7 marzo 2019 fra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, la procura della Repubblica e la Camera penale).

⁷⁵ Da ultimo, GIP Perugia, ord. 13 novembre 2020, in *Sist. pen.*, 28 dicembre 2020, con nota di MALACARNE (2020), ove si ricorda che la ratio dell'art. 333, comma 2, c.p.p. è garantire certezza in ordine all'identificazione del soggetto denunciante, anche alla luce delle possibili conseguenze penali che potrebbero scaturire (si pensi alle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 367, 368, 369 c.p.). La PEC, di contro, può certificare solo la provenienza del messaggio e la sua ricezione da parte del destinatario, ma non è idonea ad attribuire la paternità dell'atto (v. *supra*, sub nota 71). Questa interpretazione è confermata anche dalla Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale dell'11 novembre 2016, *Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo*.

considerarsi tassative e inderogabili⁷⁶. L'impugnazione va quindi presentata, di regola, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582 c.p.p.) oppure trasmessa tramite telegramma o raccomandata (art. 583 c.p.p.), dovendosi escludere la possibilità di ricorrere a sistemi alternativi di trasmissione⁷⁷.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 583 c.p.p. - disposizione a carattere generale applicabile a tutte le *species* di gravame - ha funto così da grimaldello per negare la possibilità di presentare tramite PEC qualsiasi impugnazione: appello⁷⁸, ricorso per Cassazione⁷⁹, richiesta di riesame (art. 309, comma 4, c.p.p.), anche in materia di cautele reali (art. 324, comma 2, c.p.p.), appello e ricorso per cassazione *de libertate* (art. 310, comma 2, c.p.p. e artt. 311, comma 3 e 325, comma 3, c.p.p.)⁸⁰.

Medesime conclusioni sono state raggiunte in tema di opposizione a decreto penale di condanna⁸¹, richiesta di revisione⁸², opposizione avverso la sentenza pronunciata dal GIP nel giudizio a carico di minorenni⁸³, nonché in tema di opposizione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi nell'ambito del gratuito patrocinio⁸⁴.

Benché l'orientamento sia granitico, l'interpretazione (forse troppo) formalistica dell'art. 583 c.p.p. fornita dalla Corte di legittimità non persuade: l'errore risiede nel ritenere le modalità di trasmissione ivi elencate come tassative, laddove invece la norma, come ha chiarito anche la Consulta⁸⁵, è ispirata ad un *favor impugnationis* che si esprime nella disponibilità di molteplici forme di trasmissione alternative alla presentazione in cancelleria, purché tali mezzi di comunicazione siano idonei ad assicurare la provenienza dell'atto e l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. E tale dovrebbe essere la posta elettronica certificata, in virtù del disposto dell'art. 48 C.A.D., che la equipara ad una raccomandata.

A tal proposito, però, la giurisprudenza evidenzia l'inapplicabilità della norma da ultimo richiamata posto che l'art. 4 d.l. n. 193/2009 stabilisce che le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informatizzazione e della comunicazione siano individuate con decreto del Ministro della giustizia. Sulla base di questa "delega", è stato emanato il d.m. n. 44/2011 che, all'art. 35, demanda ad un apposito decreto dirigenziale «l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni», provvedimento che tuttavia non è ancora stato adottato⁸⁶.

Non solo. Esisterebbe anche uno scoglio di natura tecnica: pur ad ammettere l'operatività

⁷⁶ Cfr. Cass., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, in *CED Cass.*, n. 272740; Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, *ivi*, n. 272095; Cass., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 12347, *ivi*, n. 272781; Cass., sez. IV, 30 marzo 2016, n. 18823, *ivi*, n. 266931.

⁷⁷ Anche la dottrina maggioritaria propende per un'interpretazione rigorosa dell'elencazione dei mezzi di spedizione (telegramma e raccomandata), da considerarsi tassativa. Così MARANDOLA (2008), p. 172; RAMAJOLI (1994), p. 54. *Contra* v. PALUMBO (2001), p. 802; VALENTINI (1998), p. 247. Ricostruisce i termini del dibattito GIALUZ (2017), pp. 3046-3047.

⁷⁸ Da ultimo, Cass., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12949, in *CED Cass.*, n. 279072, che ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti trasmessi mediante posta elettronica certificata.

⁷⁹ V. Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 2020, in *CED Cass.*, n. 278163; Cass., sez. V, 16 marzo 2018, n. 12347, *ivi*, n. 272781; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2017, n. 55444, *ivi*, n. 271677; Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31336, *ivi*, n. 270858; Cass., sez. III, 17 novembre 2016, n. 48584, *ivi*, n. 268192.

⁸⁰ Sull'applicabilità dell'art. 583 c.p.p. alle impugnazioni cautelari, sia personali che reali, v. Cass., sez. un., 7 gennaio 2008, n. 230, in *CED Cass.*, n. 237861; nonché Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 8, *ivi*, n. 193750.

⁸¹ Posta l'applicabilità dell'art. 583 c.p.p. alla presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna (cfr., *ex multis*, Cass., sez. IV, 8 marzo 2016, n. 9603, in *CED Cass.*, n. 266302; Cass., sez. V, 30 settembre 2010, n. 35361, *ivi*, n. 248876), la Corte è giunta a ritenere inammissibile il gravame presentato tramite PEC (così Cass., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056, *ivi*, n. 272740).

⁸² Cass., sez. I, 27 ottobre 1994, n. 3808, in *CED Cass.*, n. 199599, che ha ritenuto legittima la spedizione a mezzo posta dell'istanza di revisione, così come della domanda di sospensione dell'esecuzione della pena.

⁸³ Come ha specificato Cass., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6487, in *CED Cass.*, n. 228268, le modalità di presentazione dell'impugnazione previste dall'art. 583 c.p.p. «non contrastano, ma integrano la disciplina» di cui all'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, sicché è ammissibile l'atto di opposizione spedito per posta.

⁸⁴ Cass., sez. IV, 22 febbraio 2005, n. 6694, in *CED Cass.*, n. 231293, ove si è precisato che all'opposizione proposta dal difensore a mezzo posta si applica l'art. 583 c.p.p., considerato che l'art. 170 d.lgs. n. 115/2002 non disciplina espressamente le modalità di presentazione di detta opposizione.

⁸⁵ Corte cost., 15 marzo 2002, n. 51, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 12, p. 14, che, proprio in applicazione dei principi di diritto espressi, ha esteso l'operatività dell'art. 583 c.p.p. all'impugnazione prevista dall'art. 324 c.p.p., anche se non richiamata espressamente. Ricorda l'arresto della Corte, rintracciandovi uno spiraglio per una soluzione meno restrittiva che ammetta la trasmissione telematica, GIALUZ (2017), p. 3047.

⁸⁶ Cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 19 novembre 2020, n. 32566, in *Sist. pen.*, 2 dicembre 2020, con commento di AGOSTINO (2020), il quale, in chiave critica, osserva che, malgrado l'art. 48, comma 2, C.A.D. subordini l'equiparazione fra PEC e raccomandata al presupposto che la legge non stabilisca diversamente, «allo stato dell'arte non è rintracciabile alcuna disposizione che introduca una deroga esplicita». Al contrario, è lo stesso Codice dell'amministrazione digitale, all'art. 2, comma 6, a sancire che le previsioni in esso contenute sono applicabili (anche) al procedimento penale, fatte salve eventuali eccezioni contemplate dalla disciplina del processo telematico. Sotto questo angolo visuale, sembra allora del tutto inconferente il richiamo operato dalla Suprema Corte all'art. 4 d.l. n. 193/2009 che, lungi dal derogare alla regola espressa dall'art. 48, comma 2, C.A.D., si preoccupa soltanto di demandare al Guardasigilli il compito di regolare l'impiego della tecnologia nelle aule di giustizia. Sulla sentenza si veda anche il commento di TOGNAZZI (2021), p. 712 ss.

dell'art. 48 C.A.D., il vero ostacolo al deposito telematico sarebbe rappresentato dall'impossibilità di attribuire la paternità al documento trasmesso tramite PEC, la quale può certificare unicamente la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario⁸⁷. Un'impasse che, tuttavia, potrebbe essere superata dall'introduzione della firma digitale, la cui attivazione è bloccata sino all'adozione di un decreto *ad hoc* (come stabilito dall'art. 35 d.m. n. 44/2011).

La situazione è ancora più «surreale» per quanto concerne la presentazione dell'opposizione all'archiviazione e del reclamo avverso il provvedimento di archiviazione⁸⁸.

La disciplina, benché recentemente riscritta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, rimane silente in ordine alle modalità di trasmissione degli atti di cui agli artt. 408, comma 3 e 410-*bis*, comma 3, c.p.p., sicché è spettato alla giurisprudenza colmare tale lacuna.

In riferimento all'opposizione, la Corte di legittimità è oggi tendenzialmente compatta nell'ammettere il ricorso al servizio postale, e ciò a prescindere dalla classificazione dell'opposizione quale mezzo impugnatorio, che in effetti è discussa. In queste evenienze, e in assenza di coordinate normative specifiche, si è evidenziato come l'introduzione di formalità non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilità, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest'ultima della possibilità di ricorrere ad un mezzo ampiamente utilizzato dall'amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate né da una prescrizione esplicita del legislatore, né da un contrapposto interesse⁸⁹. Conclusioni, queste, che dovrebbero valere anche per il reclamo di cui all'art. 410-*bis*, comma 3, c.p.p., ove pure non vengono precisate le modalità di presentazione, e per il quale, in ogni caso, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 583 c.p.p., rientrando a pieno titolo nel *genus* delle impugnazioni⁹⁰.

A fronte del desolante quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito, ben si comprende come l'esplosione dell'emergenza sanitaria ci abbia colto del tutto impreparati. Il legislatore è dovuto così correre ai ripari, tentando di elaborare soluzioni estemporanee che permettessero la trasmissione elettronica degli atti processuali, onde consentire alla giustizia penale di proseguire il suo corso.

Dapprima, con l'art. 83 d.l. n. 18/2020, è stata inserita la possibilità, prevista dal comma 12-*quater*⁹¹, di depositare in modalità telematica, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne avesse fatto domanda, memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, c.p.p., previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia⁹². È stato poi istituito il Portale Deposito atti Penali (PDP), accessibile tramite un'apposita pagina *web* e utilizzabile secondo le indicazioni contenute nel manuale messo a disposizione degli utenti⁹³.

La scelta del legislatore è stata salutata favorevolmente poiché, oltre a «trova[re] una giustificazione nel limitare il più possibile i contatti tra le persone al fine di fronteggiare l'emergenza», ha rappresentato «un importante passo avanti nell'informatizzazione del processo penale»⁹⁴.

⁸⁷ Cfr., per tutte, Cass., sez. V, 5 giugno 2015, n. 24332, in *CED Cass.*, n. 263900, che ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato la specifica rilevanza dell'accertamento dell'identità di colui che sottoscrive l'atto, con particolare riguardo agli atti di impugnazione (cfr. Cass., sez. II, 9 giugno 2004, n. 25967, *ivi*, n. 229709), sicché la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale che non può essere sostituita dalla semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica.

⁸⁸ Così CORSO (2020), p. 10.

⁸⁹ In questo senso va la giurisprudenza più recente: Cass., sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 55135, in *CED Cass.*, n. 271678; Cass., sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 49609, *ivi*, n. 265699; Cass., sez. VI, 21 maggio 2015, n. 21338, *ivi*, n. 263485; Cass., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 17624, *ivi*, n. 260885. *Contra* v. Cass., sez. I, 2 luglio 2013, n. 28477, *ivi*, n. 256110; Cass., sez. IV, 14 gennaio 2004, n. 661, *ivi*, n. 227342, secondo cui, non avendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione natura di impugnazione e, pertanto, non essendo applicabile l'art. 583 c.p.p. che consente la spedizione a mezzo posta, varrà la disposizione generale di cui all'art. 121 c.p.p., in forza del quale le richieste delle parti al giudice vanno depositate presso la sua cancelleria.

⁹⁰ V., *ex multis*, KALB (2020b), p. 62. *Contra*, però, BELVISO (2018), p. 228.

⁹¹ Aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020.

⁹² Norme di egual tenore non sono state previste per il deposito o le comunicazioni al giudice di atti e documenti inviati dalle parti processuali, nelle fasi diverse da quella delle indagini preliminari. In questi casi continueranno a trovare applicazione quei principi giurisprudenziali che si sono formati in tema di comunicazioni telematiche dalle parti private al giudice. Così AGOSTINO (2020).

⁹³ Provvedimento DGSIA n. 5477 dell'11 maggio 2020, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, c.p.p. e previste dal comma 12-*quater*.1 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020. È stato poi pubblicato il relativo *Manuale Utente - Portale Deposito atti Penali (PDP)*.

⁹⁴ Così GIALUZ (2020). Conf. KALB (2020a), p. 914, secondo cui «in ordine agli apprezzabili obiettivi perseguibili con queste due misure se ne comprende l'utilità nell'immediato contesto di emergenza sanitaria, ma sembra davvero uno spreco di risorse limitarne l'operatività al 31 luglio».

La creazione del Portale Depositi, infatti, sotto un profilo strettamente tecnico, ha segnato un netto salto di qualità rispetto al sistema della posta elettronica certificata, introducendo ufficialmente nel processo penale l'atto nativo digitale, con requisiti di forma (fra cui la firma digitale o elettronica certificata) tali da assicurarne la paternità e la tracciabilità⁹⁵.

L'esperienza è stata così positiva che l'esecutivo, dinanzi alla recrudescenza della pandemia subito dopo l'estate, ha deciso di riproporre questo sistema, puntando addirittura ad implementarlo rispetto alla sua iniziale configurazione⁹⁶ attraverso il d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori)⁹⁷ e il d.l. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori-*bis*)⁹⁸, recentemente confluiti nella l. n. 176/2020⁹⁹.

Le principali novità in tema di deposito telematico sono contenute nell'art. 24 l. n. 176/2020, che va sostanzialmente a replicare l'art. 83, comma 12-*quater* 1, d.l. n. 18/2020, rendendo però la disciplina più stringente: al comma 1 si prevede infatti l'obbligo (e non più la facoltà) di depositare memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, c.p.p. attraverso il portale del processo penale telematico; il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali per l'individuazione di «ulteriori atti» da trasmettere tramite portale¹⁰⁰; il comma 4, poi, ammette il deposito tramite PEC di «tutti gli atti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2»¹⁰¹.

Invero, sull'esatta portata di quest'ultima previsione, nella formulazione originaria di cui al d.l. n. 137/2020, si era venuto a creare un contrasto interpretativo. Mentre la dottrina aveva fornito una lettura estensiva dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, nel senso di ricomprendere anche il settore delle impugnazioni, stante la locuzione molto ampia utilizzata¹⁰²; al contrario, la giurisprudenza aveva adottato una posizione più restrittiva¹⁰³, ritenendo che il comma 4 non intendesse estendere il novero degli atti depositabili, ma costituisse semplicemente una modalità eccezionale di trasmissione, da utilizzare in via residuale in quelle procure che non

⁹⁵ L'art. 4 del provvedimento DGSIA n. 5477 dell'11 maggio 2020 specifica che l'atto deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. L'atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, assicurando, in tal modo, la sua paternità. Stesse indicazioni valgono per i documenti allegati. Il difensore potrà verificare le varie fasi dell'invio telematico dell'atto, della sua ricezione e dell'esito delle verifiche effettuate dagli operatori delle procure.

⁹⁶ Anche in accoglimento delle richieste avanzate in tal senso dalle Camere penali e da alcune importanti procure italiane (cfr. Unione delle Camere Penali Italiane, *Covid e giustizia penale: le proposte UCPI al Ministro della Giustizia e il documento condiviso con le più importanti procure italiane*, in www.camerepenali.it, 27 ottobre 2020).

⁹⁷ Per un commento al decreto Ristori si rinvia ad AGOSTINI e PETRINI (2020); BOZZAOTRE (2020); GIALUZ e DELLA TORRE (2020a); MARANDOLA (2020); PESTELLI (2020a).

⁹⁸ Su cui si vedano le osservazioni di PESTELLI (2020b).

⁹⁹ La l. n. 176/2020 ha riordinato, accorpandoli, i vari decreti Ristori emanati dopo l'estate: mentre il d.l. n. 137/2020 è stato integralmente convertito con modificazioni, il d.l. n. 149/2020 è stato invece formalmente abrogato, ma alcune delle sue disposizioni sono confluite nella l. n. 176/2020. Per un commento organico alla l. n. 176/2020 v. MARANDOLA (2021), p. 149 ss.; SPANGHER (2020a); nonché la Relazione n. 1 del 7 gennaio 2021, a cura dell'Ufficio del Massimario, *Le novità in materia penale introdotte dalla legge 18 dicembre 2021, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da covid-19, in Sist. pen.*, 12 gennaio 2021. Il termine finale di vigenza della normativa speciale, inizialmente fissato al 31 gennaio 2021, poi prorogato al 30 aprile 2021 dal d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*, è stato da ultimo spostato al 31 luglio 2021 dal d.l. n. 44/2021 (più precisamente, è stato abbandonato il sistema del rinvio "mobile" alle disposizioni che regolano la durata dello stato di emergenza per ritornare al criterio del termine "fisso").

¹⁰⁰ Gli «ulteriori atti» sono stati individuati con d.m. 13 gennaio 2021, *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, il cui art. 1 ammette, a partire dal 6 febbraio 2021, il deposito telematico tramite PDP di opposizioni all'archiviazione, denunce, querele, nomine, rinunce e revoche di difensori di fiducia. Si tratta di un provvedimento che potenzia il portale del processo penale telematico, e che, a breve, secondo la "road map" pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, compirà «un ulteriore avanzamento, tramite l'avvio della sperimentazione del portale del processo penale telematico "bidirezionale", che permetterà non solo di trasmettere ma anche di consultare e ricevere gli atti da remoto».

¹⁰¹ Nell'art. 24, comma 4, ultimo periodo, l. n. 176/2020 sono inoltre indicate le modalità della sottoscrizione, quelle di rinvio, fra le quali si segnala la necessità di plurimi inoltri in caso di messaggi PEC eccedenti la dimensione massima prevista (specificazione, questa, non presente nell'art. 24 d.l. n. 137/2020 e introdotta in sede di conversione).

¹⁰² Pongono l'accento sulla natura «generica e aperta» della clausola in esame, BRIOLA *et al.* (2020), p. 9. È proprio dalla formulazione della norma che dovrebbe evincersi con chiarezza l'intenzione del legislatore di creare un doppio binario: alcuni atti, tassativamente individuati, vanno depositati utilizzando il portale, tutti gli altri, viceversa, possono «godere» del beneficio di essere trasmessi mediante PEC, come concludono sia AGOSTINO (2020) che BOZZAOTRE (2020), il quale solleva, però, alcuni dubbi circa la scelta di affidare ad un decreto ministeriale la concreta catalogazione di questi atti. In argomento anche GIORDANO (2020d); VITRANI e ARCELLA (2020).

¹⁰³ Già sotto la vigenza del d.l. n. 18/2020, Cass., sez. I, 14 ottobre 2020, n. 28540, in *CED Cass.*, n. 279644, aveva ribadito con forza l'inammissibilità di un'impugnazione presentata a mezzo PEC (non ricompresa nel comma 12-*quater* 1). Orientamento poi seguito anche in riferimento al decreto Ristori da Cass., sez. I, 19 novembre 2020, n. 32566, cit., su cui AGOSTINO (2020); BRIOLA *et al.* (2020); TOGNAZZI (2021), p. 712 ss.; VITRANI e ARCELLA (2020). Anche il Tribunale del riesame di Milano, offrendo a sua volta una lettura restrittiva dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, ha ritenuto inammissibili tutte le impugnazioni presentate tramite PEC. Orientamento denunciato dalla Camera Penale milanese, su cui v. *Alert della Camera Penale gli avvocati milanesi: il Tribunale del Riesame dichiara inammissibili le impugnazioni via PEC*, in *Dir. e giust.*, 20 novembre 2020.

avessero adottato il PDP.

La *querelle* è stata opportunamente risolta dalla l. n. 176/2020, che *expressis verbis* consente oggi il deposito elettronico di *tutti* gli atti di impugnazione comunque denominati, delle opposizioni e dei reclami (art. 24, comma 6-*quinquies*)¹⁰⁴. È necessario che le istanze di gravame vengano trasmesse tramite PEC dal difensore all'indirizzo dell'ufficio giudiziario competente (art. 24, commi 6-*bis* e 6-*ter*), e siano sottoscritte digitalmente con l'indicazione degli allegati (anch'essi trasmessi in copia informatica con firma elettronica). Medesima disciplina si applica per il deposito di motivi nuovi e memorie (art. 24, comma 6-*quater*).

Il legislatore in questo modo non solo ha risolto in radice i disorientamenti interpretativi emersi¹⁰⁵, ma ha anche restituito coerenza interna al provvedimento, coordinando le modifiche apportate in sede di conversione con le norme che disciplinano la digitalizzazione dei giudizi in Cassazione (art. 23 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020) 106 e in appello (art. 23 d.l. n. 149/2020, abrogato e confluito nell'art. 23-*bis* l. n. 176/2020)¹⁰⁷. Sarebbe stato quantomeno illogico consentire la trattazione e la deliberazione cartolare e “da remoto” dei ricorsi in Cassazione e delle udienze in appello, ma non anche il deposito via PEC dell'atto che dà impulso a questi stessi gravami¹⁰⁸.

Nell'ottica di rendere il quadro normativo più organico, poi, la l. n. 176/2020 non si è limitata a disciplinare le modalità telematiche di deposito delle impugnazioni, ma si è preoccupata anche – e opportunamente – di elaborare nuove ipotesi di inammissibilità, che si aggiungono a quelle previste dall'art. 591 c.p.p.¹⁰⁹.

Nella stessa apprezzabile prospettiva, inoltre, va letta l'ulteriore novità in tema di deposito telematico apportata dal d.l. n. 44/2021, che va a disciplinare le ipotesi – invero frequenti – di malfunzionamenti o indisponibilità del sistema. In tali evenienze si prevede che, previa segnalazione del problema tecnico da parte del Direttore generale DGSIA sul Portale dei Servizi Telematici, i difensori possano essere autorizzati dall'autorità giudiziaria procedente a depositare l'atto cartaceo (cfr. art. 24, commi 2-*bis* e 2-*ter*, d.l. n. 137/2020, come modificato dal d.l. n. 44/2021).

La soluzione, però, non convince del tutto: *in primis*, non è ben chiara la scelta di lasciare alla discrezionalità del magistrato la scelta di procedere al deposito “tradizionale”, piuttosto che prevedere *per tabulas* tale possibilità; in secondo luogo, sarebbe stato più logico stabilire come modalità alternativa di deposito non già quella cartacea, ma quella telematica tramite

¹⁰⁴ Va rilevato come, con l'emaneazione del d.m. 13 gennaio 2021, si sia venuto a creare un palese contrasto con l'art. 24, comma 6-*quinquies*, l. n. 176/2021 in ordine alle modalità di deposito delle opposizioni all'archiviazione: da un lato, infatti, l'art. 24 prevede che alle opposizioni siano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni sull'impugnazione via PEC stabilite dai commi 6-*bis* ss.; dall'altro, invece, il d.m. 13 gennaio 2021 dispone che i medesimi atti di opposizione debbano depositarsi *esclusivamente* in via telematica attraverso il PDP. Si tratta di un contrasto evidente, che richiederà un intervento correttivo a livello normativo, come suggeriscono MARANDOLA (2021), p. 157 e PESTELLI (2021A).

¹⁰⁵ Allineandosi, peraltro, al Provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, contenente l'*individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio*, che, nell'individuare gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, già prevedeva un articolato elenco, comprensivo anche della Corte di cassazione e della sua procura generale, delle Corti d'appello e relative procure generali, oltre che di tutti gli uffici giudiziari di primo grado.

¹⁰⁶ Più nel dettaglio, si prevede che: a) il procuratore generale formuli le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata; b) la cancelleria invii con lo stesso mezzo le conclusioni delle parti; c) entro il quinto giorno antecedente l'udienza, le parti possano presentare con atto scritto, inviato tramite PEC alla cancelleria della Corte, le conclusioni; d) le parti e il procuratore generale possano chiedere tramite posta elettronica certificata di trattare oralmente le cause, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza. Sul tema v. *amplius* MANGIARACINA (2021), p. 178 ss.

¹⁰⁷ L'art. 23 d.l. n. 149/2020 è stato abrogato ma è confluito – pressoché nella sua originaria formulazione – nell'art. 23-*bis* l. n. 176/2020. Si introduce così uno scambio “cartolare” prima dell'udienza celebrata da remoto: il PM formula le sue conclusioni scritte trasmettendole a mezzo PEC dieci giorni prima della udienza alla cancelleria; la quale provvederà ad inoltrarle telematicamente alla difesa, la quale, a sua volta, entro cinque giorni dall'udienza, potrà presentare le proprie conclusioni con atto scritto e trasmesso a mezzo PEC. In argomento si rinvia nuovamente a MANGIARACINA (2021), p. 182 ss. Queste stesse disposizioni, poi, sono state estese all'appello cautelare, personale e reale, e alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione dall'art. 6 d.l. n. 44/2021. Non si comprende, tuttavia, perché non siano stati inclusi anche gli artt. 309 e 324 c.p.p.

¹⁰⁸ Del resto, la Relazione n. 87 del 2 novembre 2020, a cura dell'Ufficio del Massimario, *Le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da covid-19*, in *Sist. pen.*, 12 novembre 2020, p. 13, ancorché in relazione al d.l. n. 137/2020, precisava come alle parti fosse consentito trasmettere al Giudice di legittimità tutti quei documenti e atti cui fa riferimento l'art. 24, comma 4.

¹⁰⁹ Ai sensi dell'art. 24, comma 6-*sexies*, l. n. 176/2020, l'impugnazione è inammissibile: quando l'atto [lett. a)] o le copie informatiche per immagine [lett. b)] non sono sottoscritte digitalmente dal difensore, quando l'impugnazione è trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati [lett. c)], o non è intestato al difensore [lett. d)], o, ancora, quando l'atto viene inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato [lett. e)]. Sul tema, in prospettiva critica, MARANDOLA (2021), p. 155 ss.

PEC¹¹⁰. Sono perplessità che in sede di conversione dovranno essere considerate.

In ogni caso, pur con le criticità segnalate, l'impianto complessivo costruito dalla legislazione emergenziale denota un rassicurante passo in avanti nella direzione di una più accentratata armonizzazione fra le innovazioni digitali e l'apparato codicistico che deve accoglierle.

Lecito chiedersi quali sviluppi queste opzioni manterranno nel progressivo affievolirsi e nell'esaurimento della fase emergenziale. L'auspicio è che, archiviata la pandemia, le misure vengano stabilizzate e inserite nell'ambito di un più ampio disegno di digitalizzazione della giustizia penale.

4.

La digitalizzazione procedimentale: *discovery* telematica e infrastrutture tecnologiche

L'informatizzazione della giustizia penale non si esaurisce di certo nell'ambito della circolazione degli atti processuali. Un processo che sia *davvero* telematico non può prescindere da un'infrastruttura tecnologica che consenta di gestire e seguire digitalmente gli *step* del procedimento analogico, dalla presentazione della querela sino alla fase esecutiva.

Si tratta di una declinazione del PPT che non riguarda solo i profili organizzativi degli uffici giudiziari, ma anche le regole procedurali in senso stretto: digitalizzare il procedimento, infatti, significa anche sincronizzare fra loro tutti i protagonisti e garantire una completa *discovery* telematica. Potremmo dire che la gestione informatizzata degli affari penali costituisca addirittura una precondizione del processo telematico, nella sua più ampia accezione¹¹¹.

Ciò nonostante, anche sul versante della *e-justice* il quadro normativo di riferimento non appare confortante.

L'impianto complessivo risente della mancanza di una strategia unitaria e razionale del Ministero: da un lato, i pur numerosi applicativi informatici elaborati sono autogestiti dai vari uffici giudiziari e diffusi a macchia di leopardo sul territorio nazionale; dall'altro, si tratta di sistemi ad uso esclusivo della magistratura, pressoché interdetti alle parti private.

In riferimento al primo profilo, e dunque quello delle infrastrutture tecnologiche, allo stato attuale si utilizzano tre sistemi automatizzati di base¹¹²: il sistema informativo della cognizione penale (SICP) in primo e secondo grado¹¹³; il sistema informativo esecuzione e sorveglianza (SIES) per la fase *post rem iudicatam*¹¹⁴; il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI), evolutosi nel sistema SITMP¹¹⁵.

Fra questi, l'unico obbligatorio è il SICP, sulla scorta della circolare 204354/29016 del Ministero della Giustizia; l'adozione di tutti gli ulteriori applicativi è rimessa invece alla spinta innovativa dei singoli uffici giudiziari.

La medesima circolare ha, inoltre, individuato nel TIAP (Trattamento informatico Atti processuali, oggi trasformatosi in TIAP-Document@) il gestore documentale da utilizzare

¹¹⁰ Cfr. le considerazioni critiche di PESTELLI (2021b), il quale evidenzia inoltre che la norma si presta a distorsioni applicative, nella misura in cui, prevedendo che sia l'«autorità giudiziaria procedente» a decidere, sostanzialmente conferisce questo potere al PM, il che stride evidentemente con i diritti dei difensori (che potrebbero invece vedersi ingiustificatamente rifiutati, da parte dell'ufficio requirente, l'autorizzazione a depositare gli atti in forma cartacea).

¹¹¹ Si pensi alla citata giurisprudenza in tema di depositi telematici delle parti private (v. *supra*, § 3). Fra le molte argomentazioni utilizzate per respingere le doglianze, la Corte ha proprio fatto leva sull'assenza di un fascicolo processuale *paperless*, tale per cui l'atto notificato o trasmesso tramite PEC, per essere effettivamente conosciuto (e conoscibile) da tutte le parti processuali, necessita di essere stampato e inserito nel fascicolo cartaceo, con ulteriore aggravio di energie e risorse (*ex multis* Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, cit.).

¹¹² Impossibile approfondire in questa sede il tema dell'informatizzazione dei registri di cancelleria, per cui si rinvia a GALGANI (2019), p. 248 ss. Si vedano inoltre la Delibera del CSM del 14 ottobre 2015, *Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale*, cit. e la successiva Delibera del CSM del 9 gennaio 2019, *Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018*, cit. Sul tema v. anche la *Relazione sullo stato della Informatizzazione giudiziaria*, a cura della Commissione di studio ANM, 19 marzo 2018.

¹¹³ Il SICP è dotato di una serie di componenti, ovvero: REGEWEB (registro), Atti & Documenti (che consente di estrarre i dati dal registro per la redazione dell'atto e consente a tutti i soggetti che nelle fasi successive dovranno redigere un atto di utilizzare i dati e i capi di imputazione di volta in volta inseriti), AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale), BDMC (Banca Dati delle Misure Cautelari personali), Casellario giudiziale, Portale delle notizie di reato, *Consolle* del magistrato (con i sottosistemi Scadenziario, Agenda, *Calendar* e Giada).

¹¹⁴ È il sistema informativo dei Tribunali di sorveglianza. Permette una piena ed immediata gestione del titolo esecutivo e degli eventi correlati all'esecuzione della pena e rende disponibili tutti i provvedimenti emessi dai vari uffici. I vantaggi dell'applicativo vengono in parte frustrati da un utilizzo limitato dello stesso da parte degli uffici giudiziari.

¹¹⁵ SIPPI è il sistema di gestione delle misure di prevenzione. Nato come applicativo di raccolta dei dati, si è evoluto nel tempo sino a divenire un vero e proprio "registro generale" delle misure di prevenzione. Il sistema aveva dei limiti intrinseci costituiti dalla scarsa interoperabilità, dalla mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e dall'assenza di un gestore documentale. Pertanto, DGSIA ha sviluppato un nuovo applicativo S.I.T. M.P. (Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione).

presso ogni ufficio giudiziario. Questo sistema consente la scansione degli atti del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della *notitia criminis* a quello della sentenza¹¹⁶, ma non si tratta di un mero contenitore di atti processuali e documenti, quanto piuttosto di un sistema informatico che “gestisce” il fascicolo in tutte le fasi processuali, ricalcando perfettamente, in modalità telematica, la creazione dei fascicoli cartacei ed i percorsi del procedimento analogico¹¹⁷.

Le menzionate piattaforme, pur segnando un indiscutibile passo in avanti sul fronte della *e-justice*, presentano però una serie di inconvenienti: non solo la disomogenea diffusione sul territorio nazionale, cui si è fatto cenno, ma anche una scarsa interoperabilità reciproca, con l'effetto di non riuscire a sincronizzare neanche gli stessi magistrati.

Tali sistemi informatizzati poi – e veniamo al secondo profilo, quella della *discovery* – attingono esclusivamente al lavoro degli uffici giudiziari, non anche al c.d. *front office*¹¹⁸.

Le parti private, in altre parole, non sono quasi mai in grado di interagire con questi applicativi, accedendo al fascicolo, anche da remoto, consultandolo e scaricandone copia. Rimangono utenti qualificati esterni, destinatari passivi di servizi informatici resi dall'amministrazione giudiziaria.

Il TIAP Document@, invero, permette di realizzare una sorta di *discovery* telematica nell'ambito dell'incidente cautelare: i difensori legittimati ricevono una *password* per consultare il fascicolo, ma possono farlo solo attraverso postazioni dedicate presenti nell'ufficio. Con un sistema *self service*, spuntano gli atti di interesse e “lanciano” la richiesta di copia, cartacea o su supporto informatico, pagando i diritti dovuti¹¹⁹. Di certo c'è un abbattimento dei tempi – a volte notevolmente dilatati – di richiesta e rilascio copie in forma analogica, tempi vieppiù preziosi proprio nell'incidente cautelare che è caratterizzato da ritmi serrati. Di contro, rimane precluso l'accesso da remoto e – soprattutto – è impedito al difensore di interagire con il sistema, ad esempio caricando un'istanza di riesame.

La polarizzazione sui soli uffici giudiziari delle infrastrutture tecnologiche, dunque, non solo determina un'evidente lesione del principio di parità fra le parti, ma sacrifica ingiustamente (e illogicamente) proprio quelle esigenze difensive che la digitalizzazione potrebbe soddisfare, come l'ampliamento dei tempi per l'elaborazione di una strategia e il correlato alleggerimento degli oneri e degli adempimenti di cancelleria.

Questa logica “discriminatoria” sembra, però, stia lasciando il passo a soluzioni più “inclusive”.

Il riferimento corre al recente archivio digitale delle intercettazioni, uno spazio informatico riservato e centralizzato, la cui gestione e direzione sono affidate al procuratore della Repubblica, e nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento e vi devono rimanere conservati e raccolti in modo sistematico e ordinato i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle operazioni.

Da più parti definito il «fiore all'occhiello»¹²⁰ della riforma, l'istituto era già previsto dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ed è stato poi confermato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modificazioni in l. 28 febbraio 2020, n. 7¹²¹.

Sebbene la novella 2020 ne abbia formalmente riscritto la disciplina, molti dei tratti originari sono rimasti invariati, ma con alcune novità rilevanti proprio sul versante della digitalizzazione¹²².

¹¹⁶ Allo stato non esiste, invece, il gestionale di secondo grado e, dunque, gli operatori della Corte di appello non possono implementare il fascicolo informatico inserendo gli atti della propria fase.

¹¹⁷ Il TIAP-Documents@ è stato integrato con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche con la capacità di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) inserite le corrispondenti relate. Il sistema è alternativo al SNT (su cui v. *supra*, *sub* nota 20), il quale presenta il grande inconveniente di non essere integrato con alcuno dei registri penali (c.d. applicativo *stand-alone*). Malgrado i vantaggi di TIAP Documents@, il sistema stenta a decollare, mentre appare più omogenea la diffusione del SNT, pur con i limiti appena evidenziati. A registrarlo è GIORDANO (2020e).

¹¹⁸ GALGANI (2019), p. 252.

¹¹⁹ Sul tema v. MADDALENA (2019).

¹²⁰ CAMON (2018), p. 79. L'espressione viene poi ripresa anche da CIAMPI (2020), p. 21.

¹²¹ Invero, è a partire dalla metà degli anni '90 che comincia a profilarsi l'idea di uno spazio chiuso entro cui far confluire tutti i materiali oggetto di captazione. Il primo progetto in tal senso è stato il d.d.l. C 2773, presentato dal Ministro della giustizia Flick alla Camera il 27 novembre 1996. Nella stessa direzione anche la bozza di legge-delega, redatta dalla Commissione per la riforma del codice di rito, presieduta dal prof. Giuseppe Riccio, e il d.d.l. C 1415, presentato dal Ministro della giustizia Alfano alla Camera il 30 giugno 2008. Ricostruiscono questa evoluzione sia CONTI (2020), p. 213, *sub* nota 7, che FIORIO (2011), p. 288 ss.

¹²² In tal senso, innanzitutto, una spia terminologica: nel nuovo testo dell'art. 89-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p. l'archivio viene definito «digitale», abbandonando la più cauta formulazione utilizzata dal d.lgs. n. 216/2017, che al comma 2 della norma contemplava una gestione «anche con modalità informatiche». Coerente, infine, la puntualizzazione, recata dall'art. 268, comma 6, c.p.p., che l'accesso da parte dei

Nell'archivio atti e *files* audio devono essere inseriti per via esclusivamente telematica utilizzando appositi servizi di comunicazione, la cui funzionalità deve essere accertata dal Ministro della giustizia, chiamato poi a stabilire modalità e termini per il conferimento (*ex art.* 2, comma 6, d.l. n. 161/2019). Spetterà quindi ad un decreto del Guardasigilli rendere effettivo l'obbligo di deposito telematico; in attesa di questo provvedimento si potrà ricorrere tanto alla trasmissione digitale quanto a quella cartacea¹²³.

I requisiti tecnici dell'archivio sono stati fissati dal provvedimento DGSIA del 5 dicembre 2019, in base al quale deve considerarsi «archivio informatico» un sistema di *hardware* e *software* che consente di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell'ambito di un procedimento, includendovi la documentazione e i *files* multimediali, e di classificarli in conformità alla relativa disciplina procedimentale.

La documentazione viene custodita in uno specifico modulo del TIAP, che gestisce la fase in questione separatamente dal fascicolo principale: i documenti cartacei, quindi, sono conferiti e depositati nell'archivio tramite un'attività materiale di scansione e vengono poi indicizzati e sono consultabili telematicamente¹²⁴.

L'accesso a questo spazio digitale è consentito al giudice che procede e ai suoi ausiliari, al pubblico ministero e ai suoi ausiliari (compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete, per esercitare i loro diritti e facoltà (artt. 291, comma 1, c.p.p. e 89-*bis*, comma 3, disp.att. c.p.p.)¹²⁵.

Ogni accesso va annotato in apposito registro, anch'esso gestito con modalità informatiche, con la precisazione della data, dell'ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (*ex art.* 89-*bis*, comma 3, ultimo periodo, disp. att. c.p.p.)¹²⁶.

Stando alla *littera legis*, dunque, l'archivio digitale, a differenza degli altri sistemi informatici analizzati, non è di esclusivo appannaggio degli uffici giudiziari. Quanto, però, questa interazione sia reale ed effettiva è un aspetto tutto da verificare.

Benché l'accesso all'archivio sia stato assicurato a tutte le parti, in concreto i difensori potranno solo ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio (art. 89-*bis*, comma 4, disp. att. c.p.p.), entro un termine stabilito discrezionalmente dal pubblico ministero, senza potersi avvalere di collaboratori (manca infatti un riferimento espresso, così come per il giudice e il PM) e non potranno fare copia di questi atti, se non dopo la loro acquisizione ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* e 454 c.p.p.¹²⁷.

Ebbene, l'accesso *on site* e il divieto di copia, benché aspirino meritoriamente a ridurre il rischio di circolazione esterna delle captazioni, al contempo costituiscono un insormontabile ostacolo alla realizzazione di una piena *discovery* telematica e, per l'effetto, una grave menomazione difensiva. Si pensi soprattutto ai procedimenti più corposi e articolati ove il materiale intercettato è così ingente «da tradurre in una missione impossibile il tentativo di cogliere nella loro interezza gli esiti dell'attività captativa per trarne elementi a discarico»¹²⁸.

difensori al materiale depositato avviene «per via telematica». Sul punto cfr. CIAMPI (2020), p. 26. CONTI (2020), p. 224 ss. ulteriormente osserva come la novella 2020, in modo forse troppo ambizioso, abbia qualificato l'archivio come *tout-court* «digitale», mentre la riforma Orlando affermava che l'archivio potesse essere gestito «anche con modalità informatiche». Nel senso che «il legislatore è sempre troppo ottimista, rispetto alle capacità tecniche che si è in grado di mettere in campo, quando prefigura una accentuata digitalizzazione dell'archivio e delle modalità di ascolto e quando disciplina l'accesso all'archivio senza tenere conto delle dotazioni personali e strutturali degli uffici di procura», AMATO (2020), p. 65.

¹²³ Del resto, una simile scelta pare inevitabile, dovendo essere accertata previamente la funzionalità dei servizi di comunicazione, come rileva GIORDANO (2020a), p. 12.

¹²⁴ Cfr. Relazione n. 35 del 23 marzo 2020, a cura dell'Ufficio del Massimario, *La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, in *Sist. pen.*, 31 marzo 2020, pp. 56-57.

¹²⁵ Invero, proprio con riferimento ai soggetti legittimati, nella versione originaria della riforma Orlando di cui al d.lgs. n. 216/2017, vi era un vistoso *deficit* di coordinamento fra l'art. 89-*bis* disp. att. c.p.p., che vi includeva *tutti* i difensori delle parti private, e l'art. 269, comma 1, c.p.p., che faceva invece riferimento ai soli «difensori dell'imputato». Sul punto, in senso critico, ALONZI (2018), p. 112. La difformità fra la disposizione attuativa e quella codicistica è stata riproposta anche nel d.l. n. 161/2019, ma poi «sanata» in sede di conversione attraverso l'introduzione della diversa locuzione «difensori delle parti».

¹²⁶ L'art. 2, comma 5, d.l. n. 161/2019, precisa inoltre che «con decreto del Ministro della giustizia [...] adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi». Trattasi della pedissequa riproduzione di quanto già previsto in materia dalla riforma Orlando (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 216/2017).

¹²⁷ Sul regime «draconiano» dei diritti di copia v. le considerazioni critiche di CIAMPI (2020), p. 25.

¹²⁸ LORUSSO (2020c), p. 10, il quale peraltro stigmatizza la convinzione, implicita al divieto di copia, secondo cui «sarebbero (esclusivamente) le parti private – ed in ispecie i difensori – ad essere i responsabili dell'emorragia di dati che dovrebbero rimanere segreti. Quando sappiamo che non è così».

La soluzione più opportuna sarebbe consentire l'accesso da remoto, in modo che i difensori delle parti private abbiano i tempi e gli spazi congrui per leggere i verbali ed ascoltare le registrazioni. Per evitare il rischio che la consultazione a distanza si trasformi in una scorciatoia per aggirare il contingentamento e la tracciabilità degli accessi, nonché il divieto di rilascio di copie¹²⁹, si potrebbero prevedere alcuni espedienti di natura tecnologica, come ad esempio il rilascio di una *one time password* (utile a mappare ogni accesso) e l'utilizzo di un formato che renda impossibile non solo il *download* degli atti consultati, ma anche l'apprensione mediante *screenshot* (si potrebbe pensare ad una sorta di *alert* che registra eventuali foto allo schermo).

Sullo sfondo, poi, rimane la necessità di allestire capillarmente le adeguate infrastrutture *hardware* e *software*: fino a quando non si provvederà in tal senso, il deposito dei documenti non sarà esclusivamente digitale e l'accesso agli atti depositati nell'archivio delle intercettazioni non avverrà sistematicamente per via telematica¹³⁰.

Di certo, la completa attuazione dell'archivio digitale richiederà tempo, oltre che uno «sforzo organizzativo ed economico non indifferente»¹³¹, specie a fronte della clausola d'invarianza finanziaria posta dalla l. n. 7/2020¹³².

Pur al netto delle criticità tecniche e giuridiche rilevate, va in ogni caso salutata con favore la spinta verso la «remotizzazione» dei servizi realizzata dalla riforma¹³³; si tratta, però, solo di un timido passo in avanti, lungo un percorso che si prospetta ancora faticoso e impervio.

Manca un'infrastruttura tecnologica unica, omogeneamente diffusa sul territorio, accessibile a tutti gli utenti, anche esterni al «dominio Giustizia»¹³⁴. Ma soprattutto, manca l'atto nativo digitale quale *standard* nella gestione documentale: allo stato attuale ogni sistema informatico, per quanto avanzato, sconta la necessità di trasformare i documenti cartacei in atti digitali attraverso sfiancanti attività di scannerizzazione, che hanno peraltro un impatto di non poco conto sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Si finisce così per aumentare gli adempimenti burocratici anziché semplificarli, sterilizzando i benefici che l'informatizzazione può portare alla macchina giudiziaria.

5. Verso un «giusto» processo penale telematico?

Il quadro sin qui tracciato, pur con tutte le criticità rilevate, in ogni caso ci restituisce l'immagine di un processo penale telematico (finalmente) *in progress*. L'emergenza sanitaria, come abbiamo visto, ha svolto un ruolo cruciale nel rinvigorire la spinta verso la digitalizzazione, divenendo l'occasione per testare il procedimento telematico, saggiandone «i pregi (da conservare) e gli inconvenienti (da evitare)»¹³⁵.

Questa fase di passaggio ha così stimolato riflessioni sul domani¹³⁶, confluite nella summenzionata bozza di disegno di legge C 2435¹³⁷.

¹²⁹ Così, perspicuamente, CAPRIOLI (2020), p. 1404.

¹³⁰ Buone prospettive in tal senso si ricavano dalla Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia, anno 2019, in *www.giustizia.it*, p. 367 ss., ove si si chiarisce che «sono stati installati gli armadi *rack* che gestiranno l'archivio digitale presso le centoquaranta procure», che «si è provveduto a connettere alla Rete Unica della Giustizia centoventisette sale C.I.T. [Centro Intercettazioni Telefoniche e telematiche] e ad installare il *software* in centoquindici procure»; inoltre, «sono state cablate centosette sale d'ascolto», mentre è «stato promosso un piano di intervento per la messa in sicurezza di sistemi relativi alle intercettazioni, in modo tale che i fornitori dei servizi di intercettazione eseguano ogni intervento di amministrazione e manutenzione dei propri sistemi utilizzando le tecnologie di gestione degli accessi privilegiati installate dal Ministero della giustizia».

¹³¹ MAGGIO (2018), p. 57. Cfr. anche AMATO (2018), p. 60.

¹³² Sembra, però, che nuovi fondi siano in arrivo: molto promettente in tal senso è l'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021 del Ministro della Giustizia, reso pubblico il 15 settembre 2020, nel quale è stato annunciato lo stanziamento di importanti risorse per il processo penale telematico (e dunque anche per l'archivio delle intercettazioni). Una dichiarazione d'intenti la cui traduzione in atto è stata affidata alla l. 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* (legge di bilancio 2021), le cui scelte, però, si sono rivelate in concreto meno ambiziose.

¹³³ Si consideri, peraltro, che tale digitalizzazione ha interessato anche il registro destinato a compendiare gli estremi dei provvedimenti rilevanti e delle singole attività captative (art. 267, ultimo comma, c.p.p.). La riforma del 2020 ha inserito la chiosa secondo cui esso viene gestito «anche con modalità informatiche». Come rileva CIAMPI (2020), pp. 29-30, l'inciso sembra riferirsi sia alla compilazione e all'aggiornamento del compendio, che alla sua consultazione, la quale potrebbe avvenire – appunto – tramite «modalità informatiche» da parte dei soggetti del procedimento interessati.

¹³⁴ Con riferimento alla remotizzazione dei servizi per i difensori, va rilevato che il 12 gennaio 2021, il DGSIA, in una nota, ha anticipato che a breve sarà assicurata l'apertura da remoto dei sistemi penali, in condizioni di sicurezza, a partire dal SICP e dal TIAP-Document@.

¹³⁵ Così CORSO (2020), p. 14.

¹³⁶ Pressoché in termini SPANGHER (2020b).

¹³⁷ Sul progetto di riforma presentato dal governo Conte *bis* si rinvia a BRICCHETTI (2020); A. DE CARO (2021), p. 524 ss.; GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 149 ss.; GIUNCHEDI (2020); LA ROCCA (2020); SPANGHER (2021), p. 1 ss. V. anche il *Dossier* del 17 giugno 2020, *Riforma*

Invero, il progetto in commento costituisce un'evoluzione di quello "schema" di legge delega in 32 punti nato sotto l'egida del primo governo Conte tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019¹³⁸. Gli avvicendamenti politico-istituzionali, intrecciandosi con lo scoppio dell'emergenza sanitaria, hanno però condotto all'elaborazione di un nuovo testo, più strutturato e in gran parte distante dalla originaria formulazione, presentato dal governo Conte *bis* nel febbraio 2020.

L'obiettivo dichiarato dell'intervento, come si legge dalla sua stessa rubrica, è «l'efficienza del processo penale» funzionale ad una «celere definizione dei procedimenti giudiziari». Non stupisce, quindi, che proprio l'informatizzazione costituisca uno dei *topoi* della riforma.

Il testo che ci troviamo oggi a commentare, secondo una metodologia ormai collaudata, vorrebbe intervenire ora con modifiche dirette sulle norme codicistiche, ora con la delega legislativa per i profili più sensibili. E fra le direttive di delega, negli artt. 2, comma 1, lett. *a-i*) e 7, comma 1, lett. *b*), vi sono quelle in tema di digitalizzazione della giustizia penale.

Preliminarmente va detto che la scelta di articolare direttrici di delega per un aspetto che effettivamente necessita di interventi più meditati e mirati è un segnale rassicurante nella direzione di una rivisitazione organica della disciplina del processo *paperless*. Più volte se ne è rimarcata la necessità, al fine di superare l'attuale frammentazione della normativa e rendere duratura la svolta digitale.

Per quanto riguarda, invece, il merito del testo, e concentrandoci sui soli profili inerenti all'informatizzazione, la riforma intende procedere alla revisione della disciplina della circolazione degli atti processuali, tanto in riferimento alle notificazioni e comunicazioni [art. 2, comma 1, lett. *f-p*)], quanto al deposito [art. 2, comma 1, lett. *a-e*) e art. 7, comma 1, lett. *b*)].

In relazione alla prima area individuata, le principali novità concernono essenzialmente la proposta di generalizzare l'utilizzo della PEC o di altri (non specificati) strumenti telematici per compiere comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall'imputato nei procedimenti penali di ogni ordine e grado [art. 2, comma 1, lett. *f-i*)]. La scelta di aprire un canale di comunicazione telematica per tutti gli uffici giudiziari è di certo apprezzabile; rimane, però, interdetto alle parti private di effettuare notificazioni nella direzione inversa¹³⁹.

Quanto, invece, alle notifiche nei confronti dell'imputato, le direttrici di delega sollevano alcune riserve. Come evidenzia la relazione illustrativa, sono proprio tali adempimenti a costituire una delle principali cause di dilatazione del processo: la disciplina attualmente vigente non fa fronte in modo adeguato alle esigenze di ragionevole durata del procedimento poiché è costituita da disposizioni di non agevole coordinamento, suscettibili di ingenerare incertezze interpretative e sollevare questioni processuali, destinate a trascinarsi di grado in grado nel corso del giudizio, allungandone la durata e addirittura provocando, in molti casi, la rescissione del giudicato e la conseguente rinnovazione del processo¹⁴⁰.

Sebbene se ne condividano le premesse, molti dubbi suscitano le conclusioni raggiunte dal precedente esecutivo. La bozza di d.d.l., infatti, prevede che solo la prima notificazione avvenga tramite un contatto diretto con l'accusato, secondo l'*iter* delineato dagli artt. 156 e 157 c.p.p.; tutte le notificazioni successive alla prima, invece, dovrebbero essere eseguite presso il difensore, di fiducia o d'ufficio, anche con modalità telematiche.

In sostanza, si tratta dell'estensione della disciplina di cui all'art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p. ai difensori non fiduciari, ma con l'ulteriore novità per cui all'avvocato non sarà più permesso rifiutare la notificazione presso il suo studio.

È evidente come, a monte della normativa *in fieri*, vi sia l'intento di compiere «un vero e proprio cambio culturale nel rapporto tra i difensori d'ufficio e i propri assistiti, postulando la necessità del formarsi di una relazione stabile di stampo "similfiduciario"»¹⁴¹. D'altro canto,

del processo penale, a cura del Servizio Studi-Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura del Senato della Repubblica e del Servizio Studi-Dipartimento giustizia della Camera dei deputati.

¹³⁸ Per un'analisi della bozza di legge delega di 32 punti presentata dal primo governo Conte v. LORUSSO (2020d), p. 327 ss. Si vedano inoltre i commenti di GAITO (2019); SCALFATI (2019); SPANGHER (2019b). Per una sintesi delle innovazioni man mano inserite ai diversi progetti di riforma, cfr. MARANDOLA (2019), p. 1329 ss.; SPANGHER (2019a).

¹³⁹ Così il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo in sede di audizione alla Camera sul d.d.l. C 2435 il 30 settembre 2020. Il testo dell'intervento è consultabile in *Quest. giust.*, 19 novembre 2020.

¹⁴⁰ Così la Relazione illustrativa al d.d.l. C 2435, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*, presentata il 13 marzo 2020, p. 3.

¹⁴¹ GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 155. Sulla necessità di un ripensamento della difesa d'ufficio ha insistito anche il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo in sede di audizione alla Camera sul d.d.l. C 2435 il 30 settembre 2020, evidenziando come si stia diffondendo fra gli studi legali di grandi dimensioni la prassi tipicamente anglosassone di assumere incarichi *pro bono*.

l'equiparazione tra difesa fiduciaria e officiosa, su cui si fonda la bozza, sembra trascurare le ormai croniche difficoltà che molti avvocati d'ufficio incontrano nell'instaurare un rapporto sufficientemente continuo con i loro assistiti, specie se alloggiati o senza fissa dimora.

Si tenta di superare questi ostacoli inserendo, da un lato, l'onere in capo agli imputati/ indagati di indicare al loro difensore un recapito dove effettuare ogni successiva comunicazione, anche tramite modalità informatiche [art. 2, comma 1, lett. m)]¹⁴²; dall'altro, attraverso l'introduzione di un sistema di esenzione da responsabilità professionale operante nel caso in cui l'omessa o ritardata comunicazione a un assistito sia imputabile a quest'ultimo [art. 2, comma 1, lett. n)]¹⁴³.

Se pur con questi adattamenti, il sistema di notificazioni dirette all'imputato continua a suscitare riserve sul piano della sua reale praticabilità, venendosi a creare una sorta di "domicilio forzato" che, sebbene semplifichi il lavoro degli uffici giudiziari, crea però nuovi oneri in capo al difensore¹⁴⁴.

Non solo. L'aspetto che preoccupa maggiormente attiene alla sua compatibilità con il diritto fondamentale dell'accusato di partecipare coscientemente al proprio procedimento.

È ben noto come la giurisprudenza delle Alte Corti in tema di processo *in absentia* abbia sempre precisato come la nomina di un difensore d'ufficio non offra garanzie sufficienti circa la conoscenza del processo da parte dell'imputato¹⁴⁵. Nello stesso solco si è inserita, da ultimo, anche la Corte di legittimità, ritenendo immanente al sistema un «principio di netta differenziazione tra difesa di fiducia e difesa di ufficio, poiché solo la prima, di norma, garantisce all'imputato l'adeguata informazione sull'andamento del processo»¹⁴⁶.

Ebbene, l'intervento suggerito dai *conditores* sembra procedere in una direzione opposta, sbilanciandosi nettamente in favore delle esigenze efficientistiche ed esponendosi così a fondati dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale.

L'auspicio è che l'esame parlamentare porti in nuce le criticità rilevate, promuovendo una revisione *in itinere* della disciplina, nel senso di escluderne l'operatività per quegli assistiti sprovvisti di un difensore di fiducia¹⁴⁷. Si dovrebbe, inoltre, introdurre la possibilità per il patrocinatore di rifiutare *ex post* la notificazione telematica attraverso una comunicazione indirizzata all'autorità procedente, secondo le coordinate già tracciate dalla Corte di legittimità¹⁴⁸.

La bozza di riforma, poi, completa le misure *de quibus* prevedendo il coordinamento con i vigenti meccanismi di notificazione, con speciale riguardo a quelle da effettuarsi in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio [lett. o)]; e stabilendo che ogni atto diretto all'imputato che abbia proposto impugnazione o opposizione a decreto penale venga notificato presso

¹⁴² La lett. m) prevede inoltre che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espreso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche. L'obiettivo è informare compiutamente l'assistito, nonché responsabilizzarlo, così come evidenzia la Relazione illustrativa al d.d.l. C 2435, cit., p. 3.

¹⁴³ Molto critico sul punto il documento della giunta UCPI, *DDL di riforma penale: il punto dell'Unione*, in www.camerepenali.it, 17 febbraio 2020. Peraltro, non appare nemmeno facile stabilire in quali forme e con quali tempistiche il difensore dovrà e potrà portare a conoscenza del proprio assistito l'atto notificatogli nell'interesse dell'imputato: non tutti i clienti hanno una *e-mail* ed il ricorso ad una comunicazione telefonica o postale impone oneri di documentazione per il difensore, specie in vista della necessità di dimostrare che il difetto di notificazione non è a lui imputabile. A tal proposito, cfr. le obiezioni contenute nel documento del Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, *Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del processo penale*, in *Arch. pen. web.*, 2019, n. 1, p. 2, sollevate già nei confronti della prima bozza di riforma, sul punto pressoché analoga.

¹⁴⁴ Secondo LA ROCCA (2020), p. 5, si «snaturerebbe anche il ruolo del difensore», che diventerebbe una sorta di ausiliario dell'autorità procedente, «con riflessi di non poco conto per i casi di omessa comunicazione che non sia dovuta al fatto dell'assistito ma neppure del difensore».

¹⁴⁵ Quanto alla Corte di Strasburgo, la giurisprudenza in tema di processo *in absentia* è piuttosto vasta. Basterà qui ricordare Corte eur. dir. uomo, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia, che richiama Corte eur. dir. uomo, 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*; nonché Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*; Corte eur. dir. uomo, grande camera, 10 novembre 2004, *Sejdovic c. Italia*, ove in relazione al difensore d'ufficio si precisa come «*The Convention is designed to "guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective" and that assigning counsel does not in itself ensure the effectiveness of the assistance he may afford an accused*». Dal punto di vista interno, va ricordato come in passato fosse già stata sollevata una questione di legittimità dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., ma la censura fu dichiarata non fondata da Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1703, proprio valorizzando la relazione fiduciaria tra prevenuto e avvocato da lui nominato. Ebbene, ove il d.d.l. C 2435 dovesse estendere la disciplina *de qua* al difensore d'ufficio, gli argomenti utilizzati dalla Corte per salvare l'attuale normativa non sarebbero più spendibili, e la questione potrebbe essere rimessa nuovamente all'attenzione del Giudice delle leggi, come osservano GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 157.

¹⁴⁶ Cass., sez. un., 18 agosto 2020, n. 23948, in *CED Cass.*, n. 279420, chiamata a valutare se, ai fini della dichiarazione di assenza, potesse considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

¹⁴⁷ Del resto, si tratterebbe di allargare le maglie dello stesso art. 2, comma 1, lett. l), che già prevede una deroga alla notifica al difensore nel caso in cui vi sia un patrocinatore d'ufficio, ma solo ove la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato.

¹⁴⁸ Secondo Cass., sez. V, 10 aprile 2019, n. 35094, cit., nelle ipotesi di cui all'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., il difensore può rifiutare la ricezione della notifica telematica con una comunicazione successiva indirizzata all'autorità procedente, purché intervenga entro le 24 ore.

il difensore con modalità telematiche [lett. *p*]). Infine, si prevede all'art. 8 che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, potendosi indicare a tal fine anche un indirizzo di posta elettronica certificata [lett. *b*]).

La seconda area di intervento, come anticipato, riguarda il deposito degli atti processuali. Allo scopo di rendere il processo penale più celere ed efficiente, si dispone che la trasmissione di atti e documenti possa essere effettuata con modalità telematiche, demandandosi ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione degli uffici giudiziari e della tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio. Viene al contempo stabilito che, in presenza di disfunzioni dei sistemi informatici del dominio giustizia e in situazioni d'urgenza, il capo dell'ufficio possa autorizzare l'invio con modalità cartacee [lett. *c*]).

È evidente come un'apertura così ampia all'utilizzo dei mezzi informatici sarebbe in grado di determinare davvero una svolta positiva per la giustizia penale, consentendo la trasmissione telematica biunivoca degli atti (e non più pressoché a senso unico) tra parti private e autorità giudiziaria¹⁴⁹. Al contempo, se guardiamo alle iniziative legislative in corso, le direttive presenti nel disegno di legge delega C 2435 sul punto sono state elaborate a maglie troppo larghe; una formulazione che ben potrebbe prestarsi a reinterpretazioni legislative in chiave riduzionistica.

Alla laconicità del testo si affianca il rinvio a successivi decreti ministeriali per l'individuazione di specifici atti e modalità da sottoporre a tale nuovo regime, così aprendo la strada a nuove eterointegrazioni di rango *sub* normativo, anziché affidare la catalogazione degli atti ad un intervento di natura primaria.

Stando così le cose, il salto di qualità annunciato non pare potersi compiutamente realizzare. Di certo non sarà sufficiente a superare l'atteggiamento di chiusura della Cassazione, che ha sempre negato la trasmissione telematica di atti, documenti ed istanze proprio invocando l'assenza di una normativa *ad hoc*.

Bisognerebbe, piuttosto, agire in modo chirurgico sulle singole disposizioni codicistiche – sull'art. 121 c.p.p., ad esempio, o sull'art. 468 c.p.p. – inserendo apposite clausole che consentano il deposito anche per via telematica. È, questo, un aspetto fondamentale, non solo per superare le resistenze giurisprudenziali, ma soprattutto per assicurare una armoniosa interazione fra le innovazioni tecnologiche e le prescrizioni normative esistenti. È necessario, in altre parole, riscrivere le norme codicistiche con la duttilità necessaria ad accogliere una realtà in costante evoluzione, anziché affidarsi alla *soft law*.

Proprio sotto questo profilo, segnali più rassicuranti provengono dall'art. 7 della bozza di riforma, ove si auspica un'opera di *restyling* delle modalità di trasmissione degli atti di gravame, attraverso una modifica degli artt. 582 e 583 c.p.p., onde consentire l'impiego di strumenti telematici anche per la trasmissione di impugnazioni di ogni genere [art. 7, comma 1, lett. *b*]).

Benché la direttrice di delega non sia sufficientemente chiara – basti pensare alla rubrica della norma, che in realtà *minus dixit quam voluit*, poiché si riferisce al solo appello ma in concreto prevede la riformulazione di norme generali in tema di impugnazioni¹⁵⁰ – in ogni caso è apprezzabile quantomeno nella misura in cui agisce direttamente sulle norme primarie, anziché procedere per innesti extra codicistici.

In definitiva, il progetto di informatizzazione della giustizia penale annunciato, pur ambizioso negli intenti, si rivela in concreto piuttosto deludente, quantomeno nella sua configurazione attuale.

Oltre alle incongruenze già rilevate, sono le omissioni a destare maggiori preoccupazioni.

Sono molti, infatti, gli aspetti rimasti fuori dal perimetro dell'intervento: si pensi all'ambito della *discovery* telematica e delle infrastrutture tecnologiche, cui non viene riservato alcuno spazio, forse per la convinzione che simili temi riguardino i soli profili organizzativi e gestionali della macchina giudiziaria, laddove invece, come si è tentato di dimostrare, sono aspetti che concorrono ad attuare il giusto processo.

Anche in tema di notificazioni la bozza di riforma presenta degli angoli ciechi, limitandosi ad implementare la digitalizzazione delle comunicazioni provenienti dagli uffici giudiziari, senza però aprire nuovi canali di accesso telematico per le parti private, indispensabili per rendere effettive le prerogative difensive.

¹⁴⁹ GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 154.

¹⁵⁰ Come è stato osservato da GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 154, *sub* nota 51, l'art. 7, «a causa di una sciattezza stilistica», fa riferimento nella sua rubrica solo all'appello. Ciò nonostante, visto che l'intervento programmato in materia dovrebbe portare a una modifica di due disposizioni generali sulle impugnazioni (come gli artt. 582 e 583 c.p.p.) pare che l'intento dei *conditores* sia quello di consentire l'utilizzo degli strumenti accelerati per il deposito di ogni forma di impugnazione.

A monte, poi, manca una compiuta riflessione sull'atto nativo digitale, che possa dare un inquadramento dogmatico e normativo a questa "nuova" tipologia di atto.

Permane l'idea che l'atto digitale si differenzi da quello cartaceo unicamente nella forma, ma non nella sostanza, e che possa quindi essere disciplinato ricorrendo alle tradizionali categorie codicistiche.

Un progetto più ampio di informatizzazione della giustizia penale dovrebbe ambire innanzitutto a rovesciare questa visione, facendosi carico di definire l'atto processuale telematico, elaborando i nuovi formalismi digitali ed enucleando il sistema di invalidità preposto alla loro osservanza. Solo così sarà possibile risolvere in radice gli equivoci e le distorsioni applicative sino ad ora registrate.

Fra le omissioni, inoltre, anche quella relativa ai finanziamenti destinati alla digitalizzazione: l'unico investimento è nel personale (art. 16, di immediata applicazione); per il resto si conferma l'ormai consueta clausola di invarianza finanziaria (art. 18).

Una rivoluzione tecnologica a costo zero, però, è destinata all'insuccesso. Bisognerebbe investire nelle infrastrutture digitali, ma anche in un progetto di vera e propria alfabetizzazione informatica, attraverso l'istituzione di corsi di formazione per tutti gli operatori (magistrati, difensori, ausiliari giudiziari) e l'attivazione di sportelli telematici presso ogni Tribunale¹⁵¹.

Ma soprattutto ciò che sembra mancare nel d.d.l. è il confronto leale e costruttivo con *tutti* gli attori del processo¹⁵².

Andrebbe promossa una riflessione corale sul nuovo processo penale telematico¹⁵³, che guardi non solo alle esigenze dell'amministrazione giudiziaria, ma anche a quelle delle parti private. I difensori non possono essere ridotti ad utenti esterni del dominio giustizia, fruitori passivi di un servizio reso dal sistema giudiziario; essi sono compartecipi della funzione giurisdizionale, concorrendo, mediante lo strumento della difesa tecnica esercitata nel contraddittorio in base alle regole del giusto processo, alla legalità formale e legittimità sostanziale degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria¹⁵⁴. Ben si comprende, allora, l'esigenza di ritagliare uno spazio adeguato anche per queste voci nel dibattito.

C'è tempo per ripensare alla riforma della giustizia penale telematica e, probabilmente, il nuovo governo interverrà sul progetto in modo incisivo, mosso da un prevedibile mutamento di prospettiva.

Di certo occorre ripartire dalla valorizzazione di quel primo criterio di delega contenuto nella l. 16 febbraio 1987, n. 81, ossia la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale»¹⁵⁵. Questa svolta efficientista, quantomai necessaria dinanzi alle croniche disfunzioni della macchina giudiziaria, va però compiuta solo dopo un'attenta analisi delle ricadute che un simile progetto avrebbe sulle garanzie del giusto processo.

L'efficienza processuale che l'informatizzazione può realizzare non è, infatti, quella di un processo in funzione di una giustizia sommaria, così come, d'altro canto, un processo non deve cedere ad un approccio ipergarantista, perdendo di vista i canoni dell'efficienza¹⁵⁶.

Bisogna tesaurizzare il portato degli sviluppi tecnologici nei loro impatti con il processo penale, garantendone innesti armonici con i valori fondamentali sottesi alle procedure giudiziarie.

L'auspicata svolta digitale deve inserirsi in questo percorso, nella consapevolezza che è la tecnica a dover seguire il modello costituzionale e normativo del processo in vigore – se pur

¹⁵¹ Ne sono comparsi diversi nel periodo del *lockdown*, con lo scopo di gestire una serie di funzioni quali prenotazioni, depositi, ritiro copie, *etc.* Si potrebbe pensare di rendere stabili questi sportelli, offrendo un'assistenza continuativa agli utenti per risolvere dubbi e problemi tecnico-operativi.

¹⁵² In tal senso si vedano le serrate critiche contenute nel documento della giunta UCPI, *DDL di riforma penale: il punto dell'Unione*, cit., ove si denuncia l'assenza di ogni attività di interlocuzione presso il Ministero della Giustizia.

¹⁵³ Del tutto condivisibile la proposta avanzata da GIALUZ e DELLA TORRE (2020b), p. 199, di promuovere gli Stati generali della giustizia penale, secondo il modello già sperimentato sul tema dell'ordinamento penitenziario.

¹⁵⁴ In termini BOZZAOTRE (2019).

¹⁵⁵ Come sottolinea CHIAVARIO (1989), pp. 249-250, il principio di "massima semplificazione" è «purtroppo banalizzato o deformato assai spesso come un incentivo alla "giustizia sommaria" [...]. Esso indica comunque un obiettivo da considerare tra i più fondamentali del nuovo "processo in azione" che si vuole costruire, in vista di una maggior trasparenza e di una maggior snellezza di movimenti della macchina processuale».

¹⁵⁶ Ritorna la distinzione concettuale proposta da GREVI (2000), pp. XVI-XVII, fra un «giusto processo» e un «processo giusto»: «la necessaria salvaguardia delle garanzie individuali all'interno della disciplina processuale definisce il modello del "giusto processo"», mentre «la misura di un ragionevole contemperamento tra tutela delle garanzie ed [economia] dell'attività processuale è fornita dall'esigenza che il risultato di tale contemperamento sia costituito, sul piano operativo, da un "processo giusto"».

con i doverosi adattamenti – e non viceversa. Si tratta insomma di elaborare un progetto di informatizzazione che *segua* il modello costituzionale e processuale, adattandosi ad esso pur senza smarrirne le proprie peculiarità.

Al legislatore l'arduo compito di operare le modulazioni necessarie e gli opportuni dosaggi affinché il processo penale telematico attui, anziché tradire, le garanzie del giusto processo.

Bibliografia

AGOSTINI, Marta e PETRINI, Michela (2020): “Decreto legge Ristori, le disposizioni emergenziali per l'esercizio dell'attività giurisdizionale”, *Giustizia insieme*.

AGOSTINO, Lorenzo (2020): “Art. 24 del decreto “ristori”: l'interpretazione restrittiva della Cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale”, *Sistema penale*.

ALONZI, Fabio (2018): “Contenuti e limiti del diritto di difesa”, in GIOSTRA, Glauco e ORLANDI, Renzo (eds.): *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), pp. 93-114.

AMATO, Giuseppe (2018): “Archivio riservato: ipoteca risorse e personale”, *Guida al diritto*, 7, p. 60.

AMATO, Giuseppe (2020): “Un differimento per ragioni tecniche e organizzative”, *Guida al diritto*, 6, p. 65.

AMODIO, Ennio (2016): “L'abuso delle forme degli atti processuali penali”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 630-640.

APRATI, Roberta (2018): *Effettivo pregiudizio e nullità* (Milano, Cedam-Wolters Kluwer).

BASSOLI, Elena (2016): “La PEC.”, in CELENTANO, Francesco (editor): *Manuale breve di informatica del giurista* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 307-314.

BELLOCCHI, Alessio (2008): “Le notificazioni”, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale* (Torino, Utet), I, t. II, pp. 165-285.

BELVISO, Vito (2018): “Problemi applicativi della nuova disciplina del procedimento archiviato”, in SPANGHER, Giorgio (editor): *La riforma Orlando. I nuovi decreti* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 222-230.

BOVE, Valeria (2015): “Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative”, *Diritto penale contemporaneo*.

BOVE, Valeria (2018): “Notifiche telematiche”, *Il Penalista*.

BOVE, Valeria (2020a): “Analisi ed effetti della normativa emergenziale per il COVID-19 sugli uffici giudiziari ordinari di merito”, *Il processo telematico*.

BOVE, Valeria (2020b): “I tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/2020, tra legge di conversione e decreto legge 28/2020”, *Il Penalista*.

BOVE, Valeria (2020c): “Notifiche telematiche (PPT)”, *Il Penalista*.

BOZZAOTRE, Maurizio (2019): “Alcune considerazioni sul processo penale telematico dal punto di vista della difesa”, *Giustizia insieme*.

BOZZAOTRE, Maurizio (2020): “Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme”, *Giustizia insieme*.

BRICCHETTI, Renato (2020): “Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale”, *Il Penalista*.

BRIOLA, Giovanni, ARIENTI, Mario, PICOTTI, Matteo (2020): “La Cassazione delle PEC. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?”, *Giurisprudenza penale web*, 11.

CAIANELLO, Michele (2012): *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali* (Bologna, Bononia University Press).

CAMON, Alberto (2018): “Forme, destinazione e regime della documentazione”, in GIOSTRA, Glauco e ORLANDI, Renzo (eds.): *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche* (Torino, Giappichelli), pp. 63-91.

CAPRIOLI, Francesco (2020): “La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni”, *Cassazione penale*, pp. 1384-1416.

CAPUTO, Giuseppe (2015): “Circolare del Ministero di giustizia, 11 dicembre 2014: «avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT)»”, *Cassazione penale*, pp. 2093-2104.

CATALANO, Elena Maria (2017): “Le invalidità alla deriva”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 104-126.

CERQUA, Federico (2019): “La difesa non può comunicare con la posta elettronica certificata: osservazioni critiche”, *Diritto penale e processo*, pp. 690-696.

CERQUA, Luigi D. (2004): *Le notificazioni nel processo penale* (Milano, Ipsoa).

CHIAVARIO, Mario (1989): “Il nuovo codice di procedura penale al varco tra l’approvazione e l’entrata in vigore”, in *La legislazione penale*, 2, pp. 245-257.

CIAMPI, Stefano (2020): “L’archivio delle intercettazioni tra presidio della riservatezza, tutela del diritto di difesa e svolta digitale”, in GIALUZ, Mitja (editor), *Le nuove intercettazioni. La legge 28 febbraio 2020, n. 7, Diritto di internet*, 3 (suppl.), pp. 21-31.

CONTI, Carlotta (2020): “Garanzie difensive e riservatezza: le intercettazioni dalla riforma Orlando alla controriforma del 2020”, in LORUSSO, Sergio (editor): *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte del XVIII legislatura* (Torino, Giappichelli), pp. 211-251.

CORDERO, Franco (1961): “Nullità, sanatorie, vizi innocui”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 680-732.

CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale* (Milano, Giuffrè).

CORSO, Piermaria (2013): “Quale difesa dall’abuso della difesa”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 104-123.

CORSO, Stefano Maria (2020): “Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale”, *Archivio penale web*, 2, pp. 1-20.

CURTOTTI, Donatella (2010): “voce Notificazioni”, *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, Utet), Agg. I, pp. 593-612.

DE CARO, Agostino (2021): “Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi”, *Diritto penale e processo*, pp. 524-533.

DIDDI, Alessandro (2017): “Quale futuro per l’elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell’impiego della PEC per le notificazioni”, *Processo penale e giustizia*, pp. 299-309.

FIDELIO, Luca e NATALE, Andrea (2020): “Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi”, *Questione giustizia*.

FIORIO, Carlo (2011): “Intercettazioni telefoniche e diritti costituzionalmente garantiti tra frammenti di storia parlamentare e prospettive *de iure condendo*”, in GAITO, Alfredo (editor): *Riservatezza ed intercettazioni tra norme e prassi* (Roma, Aracne editrice), p. 283-298.

GAETA, Gennaro (2020): “Relazione sulle novità processuali relative alla gestione dell'emergenza sanitaria da coronavirus”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-11.

GAITO, Alfredo (2019): “Il segreto di Pulcinella: I 32 punti della riforma del processo penale”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-2.

GALGANI, Benedetta (2019): “Il processo penale *paperless*: una realtà affascinante, ancora in divenire”, in LUPARIA, Luca, MARAFIOTTI, Luca, PAOLOZZI, Giovanni (eds.): *Dimensione tecnologica e prova penale* (Torino, Giappichelli), pp. 245- 272.

GALLUS, Giovanni Battista (2019): “Il processo penale telematico”, in PERRI, Pierluigi e ZICCARDI, Giovanni (eds.): *Tecnologia e diritto. I fondamenti d'informatica per il giurista* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 313-330.

GARGIULO, Raffaele (2020): “Il processo telematico costituzionale”, *Consulta online*, 2, pp. 272-283.

GIALUZ, Mitja (2017): “*sub art. 583*”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.): *Codice di procedura penale commentato* (Milano, Wolters Kluwer), I, pp. 3046-3051.

GIALUZ, Mitja (2020): “L'emergenza nell'emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare”, *Sistema penale*.

GIALUZ, Mitja e DELLA TORRE, Jacopo (2020a): “D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza”, *Sistema penale*.

GIALUZ, Mitja e DELLA TORRE, Jacopo (2020b): “Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo”, *Sistema penale*, 4, pp. 145-201.

GIORDANO, Luigi (2020a): “Archivio digitale (PPT)”, *Il processo telematico*.

GIORDANO, Luigi (2020b): “È consentito alla parte privata l'uso della PEC per notificare propri atti altre parti?”, *Il Penalista*.

GIORDANO, Luigi (2020c): “È possibile eccepire la mancata ricezione, l'incompletezza o l'illeggibilità di un atto allegato ad una notifica a mezzo PEC?”, *Il processo telematico*.

GIORDANO, Luigi (2020d): “L'art. 24 del cd. decreto Ristori permette la presentazione di impugnazioni a mezzo PEC?”, *Il processo telematico*.

GIORDANO, Luigi (2020e): “Processo penale telematico: chiarezza sulla situazione attuale”, *Il processo telematico*.

GIUNCHEDI, Filippo (2020): “L'insostenibile conciliabilità tra “*smart*” process e *due process of law* (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-10.

GREVI, Vittorio (2000): *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive* (Milano, Giuffrè).

KALB, Luigi (2016): “Valida la notificazione all'imputato effettuata mediante invio di posta elettronica certificata al difensore”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1242-1245.

KALB, Luigi (2020a): “Emergenza sanitaria e giustizia penale. Un'analisi delle misure incidenti sul sistema processuale penale”, *Diritto penale e processo*, pp. 910-914.

KALB, Luigi (2020b): “Procedimento d’archiviazione e controlli sull’inazione del pubblico ministero: quali riverberi sul diritto di difesa?”, in LORUSSO, Sergio (editor): *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte del XVIII legislatura* (Torino, Giappichelli), pp. 51-65.

LA ROCCA, Elvira Nadia (2017): “La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza”, *Archivio penale*, 1, pp. 276-295.

LA ROCCA, Elvira Nadia (2019): “Notificazioni via PEC: i limiti di validità negli approdi della giurisprudenza penale”, *Quotidiano giuridico*.

LA ROCCA, Elvira Nadia (2020): “La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-19.

LEO, Guglielmo (2008): “L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità”, *Diritto penale e processo*, pp. 508-524.

LORUSSO, Sergio (2020a): “Il cigno nero della giustizia penale”, *Sistema penale*.

LORUSSO, Sergio (2020b): “Processo penale: più spazio alle comunicazioni “digitali” dei difensori”, *Il Sole24Ore*.

LORUSSO, Sergio (2020c): “Cronaca di una riforma (troppo) a lungo annunciata”, in LORUSSO, Sergio (editor): *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte del XVIII legislatura* (Torino, Giappichelli), pp. 1-19.

LORUSSO, Sergio (2020d): “Il primo *step* della XVIII legislatura. I nuovi scenari (inattuati) del diritto di difesa”, in LORUSSO, Sergio (editor): *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte del XVIII legislatura* (Torino, Giappichelli), pp. 321-344.

LORUSSO, Sergio (2020e): “Processo penale e bit oltre l’emergenza”, *Processo penale e giustizia*, pp. 1000-1009.

MADDALENA, Alessandra (2019): “Il gestore documentale TIAP (PPT)”, *Il processo telematico*.

MAGGIO, Paola (2018): “I presupposti applicativi”, in BENE, Teresa (editor): *L’intercettazione di comunicazioni* (Bari, Cacucci), pp. 37-68.

MALACARNE, Alessandro (2020): “La denuncia non può essere presentata dal privato via posta elettronica”, *Sistema penale*.

MANGIARACINA, Annalisa (2021): “Impugnazioni e pandemia: l’esilio dell’oralità e la “smaterializzazione” della camera di consiglio”, *Diritto penale e processo*, pp. 177-189

MARANDOLA, Antonella (2008): “Le disposizioni generali”, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale* (Torino, Utet), V, pp. 2-267.

MARANDOLA, Antonella (2019): “Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale”, *Diritto penale e processo*, pp. 1329-1332.

MARANDOLA, Antonella (2020): “Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia”, *Il Penalista*.

MARANDOLA, Antonella (2021): “Confermata la trasmissione telematica delle notizie di reato, degli atti difensivi *ex art. 415-bis* c.p.p. e regolato l’invio dell’impugnazione tramite P.E.C.”, *Diritto penale e processo*, pp. 149-157.

MAZZA, Oliviero (2015): “Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice”, *Giustizia penale*, III, p. 697-704.

MAZZA, Oliviero (2020): “Distopia del processo a distanza”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-10.

- MOSCARINI, Paolo (1988): *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano* (Milano, Giuffrè).
- NOCERINO, Wanda (2020): “I limiti normativi all’uso della P.E.C. nel processo penale”, *Diritto penale e processo*, pp. 812-822.
- PALUMBO, Antonello (2001): “Sulla proponibilità del riesame a mezzo telefax”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 802-803.
- PESTELLI, Giacomo (2020a): “D.l. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e l’ordinamento penitenziario”, *Quotidiano giuridico*.
- PESTELLI, Giacomo (2020b): “D.L. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis): i nuovi provvedimenti in materia di giustizia”, *Quotidiano giuridico*.
- PESTELLI, Giacomo (2021a): “D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti nel processo penale”, *Quotidiano giuridico*.
- PESTELLI, Giacomo (2021b): “DL Covid - n. 44/2021: prorogate le misure emergenziali in materia giudiziaria fino al 31 luglio 2021”, *Quotidiano giuridico*.
- PICARO, Giulia (2020): “Il virus nel processo penale. Tutela della salute, garanzie processuali ed efficienza dell’attività giudiziaria nei d.l. n. 18 e n. 23 del 2020”, *Sistema penale*.
- RAMAJOLI, Sergio (1994): *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione* (Padova, Cedam).
- SANTALUCIA, Giuseppe (2020): “L’impatto sulla giustizia penale dell’emergenza da COVID-19: affinamenti delle contromisure legislative”, *Giustizia insieme*.
- SCALFATI, Adolfo (2019): “Minimi rilievi su “32 punti””, *Archivio penale web*, 1.
- SPANGHER, Giorgio (2019a): “La riforma del processo penale: un compromesso al ribasso”, *Giustizia insieme*.
- SPANGHER, Giorgio (2019b): “Verso la delega per la riforma del processo penale”, *Archivio penale web*, 1.
- SPANGHER, Giorgio (2020a): “Giustizia: con la conversione dei Dl Ristori si consolida la modalità in remoto delle udienze penali”, *Norme&Tributi-Il Sole24ore*.
- SPANGHER, Giorgio (2020b): “Riforma del processo penale: gli strumenti per agevolare tempi processuali ragionevoli”, *Quotidiano giuridico*.
- SPANGHER, Giorgio (2021): “La delega per un “nuovo” processo penale: riforma epocale o (ennesima) involuzione inquisitoria?”, *Studium Iuris*, 1, pp. 1-4.
- TOGNAZZI, Sonia (2021): “Deposito telematico degli atti penali e disciplina d’emergenza”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 712-722.
- VALENTINI, Cristina (1998): “I profili generali della facoltà di impugnare”, in GAITO, Alfredo (editor): *Le impugnazioni penali* (Torino, Utet), I, pp. 191-269.
- VENTURA, Valentina (2015): “La forma delle notificazioni”, in TRINCI, Alessandro e VENTURA, Valentina (eds.): *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale* (Milano, Giuffrè), pp. 65-166.
- VIGGIANO, Filippo (2017): “sub art. 167”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.): *Codice di procedura penale commentato* (Milano, Wolters Kluwer), I, pp. 1620-1621.
- VITRANI, Giuseppe e ARCELLA, Roberto (2020): “Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale”, *Il processo telematico*.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>